

REGIONE MARCHE

Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 ¹

NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA E DI ASSETTO DEL TERRITORIO

(B.U. 6 agosto 1992, n. 68 - bis)

TESTO COORDINATO ²

Modifiche e integrazioni ai sensi delle seguenti leggi regionali:

- L.R. 29 aprile 1996, n. 16 (B.U. 9 maggio 1996, n. 32)*
- L.R. 24 febbraio 1997, n. 18 (B.U. 4 marzo 1997, n. 17)*
- L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (B.U. 26 maggio 1999, n. 54)*
- L.R. 4 ottobre 1999, n. 26 (B.U. 14 ottobre 1999, n. 99)*
- L.R. 16 agosto 2001, n. 19 (B.U. 23 agosto 2001, n. 93)*
- L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 (B.U. 10 marzo 2005, n. 25)*
- L.R. 16 dicembre 2005, n. 34 (B.U. 19 dicembre 2005, n. 114)*
- L.R. 12 giugno 2007, n. 6 (B.U. 21 giugno 2007, n. 55)*

¹ *Le modifiche e integrazioni apportate successivamente al testo originario della LR 34/1992 sono indicate in carattere corsivo.*

² *Testo coordinato. Si riportano di seguito le leggi regionali di modifica corredate dai relativi titoli.*

LR 16/1996 (Interventi per incentivare l'uso della bicicletta e per la creazione di percorsi pedonali sicuri);

LR 18/1997 (Modifica della Legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");

LR 10/1999 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);

LR 26/1999 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio);

LR 19/2001 (Modificazioni alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 concernente: "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");

LR 16/2005 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);

LR 34/2005 (Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio");

LR 6/2007 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000).

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 - Finalità	6
Art. 2 - Sistema della pianificazione territoriale	6
Art. 3 - Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica	7
Art. 4 - Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi	8
Art. 5 - Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali	9
Art. 6 - Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali	9
Art. 7 - Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale e autorizzazione paesistica	10
TITOLO II - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	11
CAPO I - PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE	11
Art. 8 - Contenuti del piano paesistico ambientale regionale	11
Art. 9 - Elaborati del piano paesistico ambientale regionale	13
CAPO II - PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE	13
Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale	13
Art. 11 - Elaborati del piano di inquadramento territoriale.....	14
CAPO III - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI	14
Art. 12 - Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali	14
CAPO IV - EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE.....	15
Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC	15
CAPO V - PIANO REGOLATORE GENERALE	16
Art. 14 - Strumenti urbanistici generali comunali	16
Art. 15 - Contenuti del piano regolatore generale	16
Art. 16 - Elaborati del piano regolatore generale	17
Art. 17 - Procedimento semplificato	18
Art. 18 - Calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica	19
Art. 19 - Zone territoriali omogenee	20
Art. 20 - Piano attuativo per i servizi.....	21
Art. 21 - Spazi pubblici per parco, gioco, sport ed attrezzature generali. Distanze minime	21

TITOLO III - PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	22
CAPO I - PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE	22
Art. 22 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR	22
Art. 23 - Ulteriori disposizioni per la formazione e pubblicazione del PPAR.....	23
CAPO II - PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE	23
Art. 24 - Procedimento di formazione del PIT	23
CAPO III - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI	23
Art. 25 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC	23
CAPO IV - PIANO REGOLATORE GENERALE.....	24
Art. 26 - Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti	24
Art. 26 bis - Varianti agli strumenti urbanistici	26
Art. 27 (Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale)	27
Art. 28 (Approvazione del piano regolatore generale con modifiche)	27
Art. 29 (Restituzione)	27
TITOLO IV - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI.....	28
Art. 30 - Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi	28
Art. 31 - Contenuto degli strumenti urbanistici attuativi.....	29
Art. 32 - Comparti edificatori	29
Art. 33 - Contenuto dei piani di lottizzazione	30
Art. 34 - Elaborati degli strumenti urbanistici attuativi	30
Art. 35 (Riepilogo informativo statistico)	31
Art. 36 - Pareri obbligatori	31
Art. 37 - Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica	32
TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA.....	32
Art. 38 - Misure di salvaguardia del PPAR, del PIT e dei PTC	32
Art. 39 - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali	33
Art. 40 - Norme speciali	34
TITOLO VI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE	34
Art. 41 - Funzione del PPA	34
Art. 42 - Validità del PPA	34
Art. 43 - Comuni obbligati	34
Art. 44 - Contenuti del PPA	35
Art. 45 - Elaborati tecnici.....	36
Art. 46 - Procedure	36

Art. 47 - Varianti al PPA ed approvazione dei programmi successivi	36
Art. 48 - Potere sostitutivo	37
Art. 49 - Notizie al pubblico	37
Art. 50 - Espropriazione	38
Art. 51 - Rilascio delle concessioni	39
TITOLO VII - STRUTTURE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	39
Art. 52 - Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province	39
Art. 53 - Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni	40
Art. 54 - Comitato regionale per il territorio	40
Art. 55 - Comitato provinciale per il territorio	41
Art. 56 - Riunioni dei comitati	41
Art. 57 - Funzioni del comitato regionale	42
Art. 58 - Funzioni del comitato provinciale	43
Art. 59 - Funzionamento dei comitati	43
Art. 60 - Conferenza dei comitati per il territorio.....	44
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI	44
Art. 61 - Organi comunali	44
Art. 62 - Pareri della soprintendenza	44
Art. 63 - Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela	45
Art. 64 - Piani territoriali paesistici	45
Art. 65 - Rinvio a norme statali	45
Art. 66 - Proventi delle sanzioni.....	46
TITOLO IX - CONCESSIONE EDILIZIA.....	46
Art. 67 - Concessione gratuita per gli imprenditori agricoli a titolo principale	46
Art. 68 - Limiti alle concessioni in deroga	46
Art. 69 - Mancato rilascio della concessione	47
Art. 70 - Decadenza della concessione	47
TITOLO X - ONERI DI URBANIZZAZIONE	48
Art. 71 - Riduzione degli oneri di urbanizzazione	48
Art. 72 - Adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione	48
TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	48
Art. 73 - Direttive	48
Art. 74 - Disposizione finale	49
Art. 75 - Norma transitoria	49

Art. 75 bis - Cartografia, norma transitoria	49
Art. 76 - Disposizioni finanziarie	49
Art. 77 - Abrogazione di norme	50
Art. 78 - Dichiarazione d'urgenza.....	50
ALLEGATO 1: ELENCO DEI COMUNI ESONERATI DAL PPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DELLA PRESENTE LEGGE	51

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ³

Art. 1 – Finalità ⁴

1. La presente legge disciplina l'articolazione delle funzioni amministrative in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio tra Regione, province e comuni, determinando anche i relativi obiettivi e strumenti.
2. In particolare, nell'ambito delle funzioni amministrative regionali previste dalla vigente normativa statale, la presente legge definisce:
 - a) l'attribuzione alle province delle funzioni in materia urbanistica in conformità alle disposizioni del comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) l'attribuzione ai comuni delle funzioni in materia di approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali;
 - c) la delega ai comuni e alle province delle funzioni relative alla protezione delle bellezze naturali, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 2 - Sistema della pianificazione territoriale

1. In conformità ai principi e agli obiettivi dello Statuto regionale, la pianificazione del territorio regionale è rivolta all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche con le trasformazioni connesse agli indirizzi e programmi di sviluppo economico definiti dalla Regione.
2. A tal fine è ordinato il sistema della pianificazione territoriale, che è costituito:
 - a) dal piano paesistico ambientale regionale (PPAR), quale carta fondamentale delle forme di tutela, valorizzazione ed uso del territorio marchigiano;
 - b) dal piano di inquadramento territoriale (PIT), quale disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico - sociale della

³ Titolo I. Ad integrazione della disciplina prevista dalla presente legge, v. anche LR 16/2005 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate) e s.m.i..

⁴ Art. 1. In relaz. al comma 2, lett. a), si precisa che la L 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), con s.m.i. è stata sostituita dal D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 274 (Norme abrogate), comma 1, lett. q); in luogo della L. 142/1990 e s.m.i., art. 15 (Compiti di programmazione) - relativamente alle Province -, comma 5, v. ora D.lgs. 267/2000 con s.m.i., art. 20, avente medesimo oggetto e contenuti sostanzialmente uguali, comma 5, che qui si riporta:

“5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”.

In relazione al comma 2, lett. c), si precisa che:

- la L. 1497/1939 (Protezione delle bellezze naturali) è stata abrogata dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, e alle condizioni di cui al comma 2. Il D.lgs. 490/1999 con s.m.i. è stato sostituito dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che ne ha peraltro stabilito l'abrogazione con l'art. 184 (originariamente intitolato “Norme abrogate”, ora “Norme abrogate e interpretative”), comma 1;

- la L 431/1985 è la legge di conversione, con modificazioni, del DL 312/1985 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), successivamente abrogato dal sopra richiamato art. 166, comma 1, ex D.lgs. 490/1999 “salvo quanto previsto nel comma 2” e ad eccezione degli artt. 1 ter e 1 quinquies; A tale proposito, ora v., oltre agli articoli ancora in vigore del DL 312/1985 e s.m.i., il D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in particolare Parte III (Beni paesaggistici).

comunità regionale;

- c) dai piani territoriali di coordinamento (PTC), quali strumenti per la determinazione degli indirizzi generali di assetto del territorio a livello provinciale;
 - d) dai piani regolatori generali (PRG), quali strumenti della pianificazione urbanistica a scala comunale.
3. Al sistema della pianificazione territoriale sovracomunale si adeguano e coordinano tutti i piani e programmi, settoriali ed intersettoriali, di interesse o livello regionale ed infraregionale previsti dallo Statuto e dalla legislazione statale e regionale.
4. Allo scopo di orientare e coordinare l'attività in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio regionale, la Regione emana direttive alle quali gli enti locali devono attenersi.

Art. 3 - Attribuzione alle province di funzioni amministrative in materia urbanistica⁵

1. Sono attribuite alle province, per il rispettivo territorio, le seguenti funzioni:
- a) *l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici generali comunali, sui regolamenti edilizi e sulle relative varianti, sugli strumenti urbanistici attuativi in variante agli strumenti urbanistici comunali, non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 15, comma 5;*
 - b) *l'espressione dei pareri di cui all'articolo 26 sugli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4.*

⁵ Art. 3. Modificato all'unico comma (c. 1): dalla LR 18/1987, art. 1, comma unico (c. 1), con sostituzione della lett. a); dalla LR 19/2001, art. 1, c. 1, con sostituzione delle lettere a) e b). --- In relazione al c. 1, lettere d) e g), per quanto concerne le ivi richiamate disposizioni ex L 1150/1942 (Legge urbanistica) e s.m.i., si precisa che:

- l'art. 17 (Validità dei piani particolareggiati), di cui alla lett. d), è stato abrogato dal DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), comma 1, n. 62), tuttavia "limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione" e fatte salve le eccezioni previste dal medesimo DPR 327/2001;

- gli artt. 26 (Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore) e 27 (Annullamento di autorizzazione comunali), di cui alla lett. g), sono stati abrogati dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. b); v. ora detto DPR 380/2001 e s.m.i., rispettivamente, agli artt. 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione) e 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della regione).

In relazione al c. 1, lett. h), si precisa che le ivi richiamate disposizioni ex L 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) e s.m.i., artt. 4 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e 7 (Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali) sono abrogati per effetto del medesimo DPR 380/2001, art. 136 (Abrogazioni), c. 2, lett. f), e successivi provvedimenti di proroga; v. ora il DPR 380/2001 e s.m.i., rispettivamente ai qui riportati artt. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia), c. 4, e 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), c. 8:

DPR 380/2001; art. 27, comma 4 - 4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

DPR 380/2001: art. 31, comma 7 - 7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

- c) l'assunzione di misure sostitutive nell'adeguamento del piano regolatore generale alle indicazioni dei piani di assetto territoriale sovraordinati;
- d) la compilazione del piano regolatore particolareggiato in sostituzione del comune, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
- e) l'assunzione di misure sostitutive per la formazione e l'approvazione del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'articolo 48 della presente legge;
- f) il nulla-osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi, comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere, nei limiti di quanto disposto dal successivo articolo 68;
- g) i poteri di sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore generale e l'annullamento di concessioni e autorizzazioni comunali, secondo gli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) il ricevimento delle comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli di cui all'ottavo comma dell'articolo 7 della stessa legge.

Art. 4 - Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative in materia di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi⁶

1. I piani particolareggiati di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, i piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni, i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, i piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, *gli strumenti urbanistici previsti e disciplinati da norme speciali o particolari dello Stato o della Regione* conformi agli strumenti urbanistici generali oppure rientranti nelle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 15, della presente legge sono approvati in via definitiva dal consiglio comunale.
2. Sugli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione previste da disposizioni statali e regionali.

⁶ Art. 4. Modificato: dalla LR 18/1997, art. 2, comma unico (c. 1), con inserimento di parole al comma 1; dalla LR 19/2001, art. 1, comma 2, con sostituzione del comma 3. --- Si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 343 dd. 29 luglio 2005 (GU 3 agosto 2005, n. 31, prima serie speciale) ha dichiarato:

“l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata)”. --- V., a proposito, le disposizioni assunte successivamente alla sentenza (riportate alla nota n. 26 all'art. 30), con LR 34/2005 (Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio"), art. 2 (Disposizioni transitorie).

In relazione al comma 1, si precisa inoltre che le ivi richiamate disposizioni ex L 1150/1942 (Legge urbanistica e s.m.i. – art. 13 e segg., vale a dire artt. 13 (Contenuti dei piani particolareggiati), 14 (Compilazione dei piani particolareggiati), 15 (Pubblicazione dei piani particolareggiati. Opposizioni), 16 (Approvazione dei piani particolareggiati) e 17 (Validità dei piani particolareggiati) - sono stati abrogate dal DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), comma 1, n. 62), tuttavia “limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione” e fatte salve le eccezioni previste dal medesimo DPR 327/2001. --- In relazione al comma 3, e al D.lgs. 490/1999, ora abrogato, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo del Titolo II (Beni paesaggistici e ambientali) ex D.lgs. 490/1999 e s.m.i., v. ora Parte III (Beni paesaggistici) ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

3. *Gli strumenti urbanistici attuativi relativi a zone, totalmente o parzialmente, tutelate ai sensi del titolo II del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sono approvati in via definitiva dal Consiglio comunale, previa espressione da parte della Provincia dei pareri di cui all'articolo 26.*
4. I comuni che hanno adeguato lo strumento urbanistico generale alle indicazioni del PPAR, provvedono anche all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 3.

Art. 5 - Delega alle province di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali⁷

1. *Le funzioni amministrative di competenza regionale concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/1939 sono delegate alle Province, per il rispettivo territorio, fino alla data di entrata in vigore nei singoli Comuni dei piani regolatori generali, estesi all'intero territorio comunale, adeguati al PPAR. Da tale data dette funzioni sono delegate ai singoli Comuni per il rispettivo territorio. Sono fatte salve le competenze delegate ai Comuni ai sensi del successivo articolo 6.*
2. Sono altresì delegate alle province, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative di competenza regionale riguardanti:
 - a) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni non inclusi negli elenchi delle bellezze naturali, anche ricadenti in zone limitrofe;
 - b) le altre funzioni delegate alla Regione dall'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e non delegate ai comuni dall'articolo 6 della presente legge;
 - c) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 6 e l'adozione dei necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi;
 - d) i pareri previsti dal primo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Rimane ferma la competenza della Regione in materia di predisposizione ed approvazione degli elenchi delle bellezze naturali e dei piani paesistici ai sensi degli articoli 63 e 64 della presente legge, nonché le competenze di cui agli articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater della legge 431/1985.

Art. 6 - Delega ai comuni di funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali⁸

1. Sono delegate ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, nel cui ter-

⁷ Art. 5. Modificato dalla LR 18/1997, art. 3, comma unico (c. 1), con sostituzione del comma 1. --- In relazione al comma 1, e alla L. 1497/1939, ora abrogata, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo dell'art. 7 ex L. 1497/1939, v. ora art. 146 (Autorizzazione) ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i.. --- In relazione al comma 3, e alla L. 431/1985, di conv. con modificazioni del DL 312/1985, ora abrogato tranne per gli artt. 1 ter e 1 quinquies, v. alla nota n. 4 all'art. 1; v. ora, oltre a detto DL 312/1985 con s.m.i., il D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III (Beni paesaggistici).

⁸ Art. 6. Integr. da LR 6/2007, art. 13, comma unico (c. 1), con inserimento del c. 3 bis. --- In relaz. ai cc. 3 e 4, e alla L. 1497/1939, abrogata, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo dell'art. 15 ex L. 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte quarta (Sanzioni), Tit. I (Sanzioni amministrative), Capo II (Sanzioni relative alla Parte terza), e nello specifico art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria). --- In relaz. al c. 4, si precisa che la LR 16/1983 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) con s.m.i. è stata abrogata dalla LR 33/1998 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), art. 24 (Abrogazione di norme anteriori), c. 1.

ritorio ricadono aree e beni tutelati come bellezze naturali, le seguenti funzioni amministrative:

- a) il rilascio delle autorizzazioni o dei nulla-osta per gli ampliamenti delle costruzioni esistenti fino al 20% della loro superficie utile e per la modificazione dell'aspetto esteriore dei manufatti, purché tali interventi siano previsti dagli strumenti urbanistici in vigore;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
 - c) l'adozione dei provvedimenti cautelari per la salvaguardia dei beni inclusi nei relativi elenchi o comunque sottoposti a tutela.
2. Sono considerate modificazioni dell'aspetto esteriore dei manufatti le modificazioni delle coperture, delle superfici finestrate e delle coperture in genere, delle sporgenze e delle rientranze.
3. I comuni sono inoltre delegati a rilasciare autorizzazioni o nulla-osta per le nuove costruzioni, per gli ampliamenti di quelle esistenti per superfici superiore al 20% e per ogni altra modificazione, purché conformi allo strumento urbanistico attuativo approvato ai sensi e per le finalità di cui alla legge 1497/1939.
- 3 bis. Le funzioni di cui al comma 3 sono di competenza della Regione qualora l'intervento interessi il territorio di più Province e della Provincia qualora l'intervento interessi il territorio di due o più Comuni della stessa.*
4. Ferme restando le deleghe previste dalla LR 5 luglio 1983, n. 16, in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative, i comuni per la redazione della perizia di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 1497/1939 possono avvalersi dei servizi decentrati opere pubbliche e difesa del suolo e dei servizi decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio.

Art. 7 - Dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale e autorizzazione paesistica⁹

1. Resta ferma la competenza della giunta regionale in materia di dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio ai sensi dell'articolo 63 ter delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPAR.
2. La giunta regionale in sede di rilascio della dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale delle opere di rilevante trasformazione del territorio, di cui al comma 1, provvede anche al rilascio dell'autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
3. È di competenza della provincia il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione delle opere indicate nel primo comma dell'articolo 45 delle NTA e del PPAR, quando queste interessano il territorio di due o più comuni della provincia stessa e per le loro caratteristiche non sono da

⁹ Art. 7. In relazione ai commi 2 e 3, e alla L. 1497/1939, ora abrogata, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo dell'art. 7 ex L. 1497/1939, v. ora art. 146 (Autorizzazione) ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i. --- In relazione al comma 5, v. LR 19/1988 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt) e s.m.i., art. 5 (Autorizzazioni), comma 4:

“4. Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico, a vincolo paesaggistico o ai vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d'alto fusto, l'autorizzazione prevista dalla presente legge non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito il parere degli organi e degli enti preposti alla relativa tutela. Tale parere, se favorevole, sostituisce le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie.”

considerare di rilevante trasformazione del territorio.

4. Rimane ferma la competenza della giunta regionale quando le opere di cui al comma 3 interessano il territorio di due o più comuni di province diverse.
5. Rimane altresì ferma la competenza della giunta regionale ad esprimere il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 5 della LR 6 giugno 1988, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli impianti elettrici e le relative opere accessorie che interessano zone od immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

TITOLO II - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

CAPO I - PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE

Art. 8 - Contenuti del piano paesistico ambientale regionale¹⁰

1. Il piano paesistico ambientale regionale (PPAR), sulla base dell'analisi dello stato fisi-

¹⁰ Art. 8. In relazione ai commi 2, lett. d), e 5, si precisa che:

- la L. 1497/1939 è abrogata (v. nota n. 4 all'art. 1); in luogo della medesima, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nello specifico alla Parte III (Beni paesaggistici), e, con riguardo particolare all'art. 7 della L. 1497/1939 (di cui al c. 5), v. ora art. 146 (Autorizzazione) ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- l'art. 82 (Beni ambientali) ex DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., è totalmente abrogato - ai cc. 3 e segg., per effetto del D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166, c. 1 ("salvo quanto previsto nel comma 2"); in relazione ai cc. 1 e 2, per effetto del D.lgs. 63/2008 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), art. 5 (Abrogazioni), comma unico (c. 1) -; in luogo dell'art. 82, comma 5, ex DPR 616/1977 e s.m.i., v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Parte III (Beni paesaggistici), Titolo I (Tutela e valorizzazione), Capo II (Individuazione dei beni paesaggistici), in particolare art. 142 (Aree tutelate per legge).

In relaz. al comma 2, lett. e), v. LR 52/1974 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali) e s.m.i., art. 7:

"Il presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta, sentita la competente commissione consiliare, delimita con decreto le aree soggette a tutela delle specie floristiche rare o in via di estinzione.

Le aree così individuate sono indicate da apposite tabelle perimetrali installate a cura della Regione Marche.

Nelle aree di cui al comma precedente è proibito la raccolta, la estirpazione o il danneggiamento delle piante appartenenti a specie che vi crescono spontaneamente.

Nelle zone coltivate comprese nelle aree di cui al primo comma sono consentite le normali pratiche colturali.

Sono altresì consentiti negli incolti produttivi il pascolo e la fienagione.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il presidente della giunta invita le commissioni per la protezione della natura di cui all'art. 9 della legge regionale 22-2-1973 n. 6 (intitolata "Prime disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana", ora abrogata) a segnalare le aree da delimitare ai sensi del presente articolo."

In relazione al comma 4, e alla 431/1985, di conv. con modif. del DL 312/1985, ora abrogato tranne per gli artt. 1 ter e 1 quinquies, v. alla nota n. 4 all'art. 1; in luogo dell'art. 1 bis ex DL 312/1985, conv. con modif. in L. 431/1985, e s.m.i., v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 135 (Pianificazione paesaggistica). --- In relazione al comma 6 si precisa che l'ivi citato DM 31 luglio 1985 contiene la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico nella zona del promontorio di monte Conero, ricadente nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano"; v. qui LR 21/1987 (Istituzione del parco regionale del Conero) e s.m.i., art. 2 (Delimitazione e disciplina dell'area):

"Il parco comprende l'area di particolare interesse ambientale del Conero delimitata dal .D.M del ministro dei beni culturali e ambientali del 31 luglio 1985 pubblicato nella gazzetta ufficiale, supplemento ordinario, dell'11 settembre 1985, n. 214.

Il territorio compreso in tale area è oggetto di specifica considerazione e disciplina unitaria da parte di un piano paesistico redatto ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

I confini determinati secondo quanto previsto nel primo comma possono essere modificati in sede di approvazione del piano di cui al precedente comma."

co del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse umane, storiche, culturali, paesistiche, ambientali, naturalistiche e alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la loro tutela e valorizzazione.

2. Il piano in particolare:

- a) individua le fondamentali tipologie territoriali per la conservazione dei caratteri essenziali del paesaggio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, costiere, fluviali e agricole, nonché agli agglomerati storici;
- b) individua i gradi di pericolosità geologica del territorio regionale;
- c) individua le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina ai fini della difesa del suolo, della bonifica e trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste;
- d) individua le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, includendovi il complesso degli ambiti territoriali sottoposti al regime di tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, risultante dai beni e dalle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge stessa, nonché dei beni e delle aree vincolati per effetto del quinto comma dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nel testo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;
- e) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche, da destinare alla costituzione di parchi regionali e riserve naturali o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della LR 30 dicembre 1974, n. 52.

3. Il piano paesistico ambientale regionale formula indirizzi e direttive per la formazione e la revisione degli strumenti di pianificazione territoriale e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento a zone territoriali omogenee:

- a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesistico;
- b) le tipologie di trasformazione ed uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;
- c) i limiti e i rapporti che definiscono condizioni minime di compatibilità delle modifiche dei luoghi con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico-vegetazionali, ecologici ed antropici esistenti;
- d) le iniziative da promuovere e favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione rispondenti anche ad esigenze di sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti.

4. Il piano paesistico ambientale regionale assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 bis della legge 431/1985.

5. Relativamente agli ambiti territoriali di cui alla lettera d) del comma 2, fermo il disposto del comma 3, i contenuti del piano paesistico ambientale regionale costituiscono direttive vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 1497/1939.

6. Il territorio compreso nell'area di Conero, delimitato dal decreto ministeriale 31 luglio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario della gazzetta ufficiale dell'11 settembre 1985, n. 214, è oggetto di specifica considerazione e disciplina unitaria di dettaglio da parte di un piano paesistico, redatto ai sensi dell'articolo 2 della LR 23 aprile 1987, n. 21 concernente "Istituzione del parco regionale del Conero".

Art. 9 - Elaborati del piano paesistico ambientale regionale ¹¹

1. Il PPAR è costituito da:
 - a) la realizzazione sulle caratteristiche e sullo stato del territorio regionale, articolata in parti riferentesi ai principali fattori geofisici, botanico-vegetazionali, ecologici, antropici e culturali del paesaggio e dell'ambiente.
 - b) l'inventario sistematico dei vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché degli altri vincoli aventi particolare rilevanza ambientale nel territorio della regione;
 - c) i parametri fondamentali per l'analisi valutativa delle incidenze paesistico - ambientali dei principali piani, programmi o progetti regionali di settore già approvati o in corso di approvazione;
 - d) la relazione conclusiva sugli obiettivi di tutela e valorizzazione del piano;
 - e) le disposizioni per l'attuazione del piano;
 - f) gli allegati tecnici, statistici e cartografici.

CAPO II - PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Art. 10 - Contenuti del piano di inquadramento territoriale

1. Il piano di inquadramento territoriale (PIT) stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio, assicurando la compatibilità dei programmi e degli indirizzi di sviluppo economico con i contenuti del PPAR relativi alla tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche.
2. A tale scopo il PIT:
 - a) formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi e dei programmi regionali di sviluppo economico;
 - b) detta indirizzi generali per la pianificazione territoriale infraregionale e indirizzi specifici per i piani e programmi di interventi settoriali ed intersettoriali, di interesse regionale;
 - c) coordina e armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere pubbliche a scala regionale di competenza di amministrazioni ed enti pubblici o di aziende o società a partecipazione pubblica o concessionarie di pubblici servizi.
 - d) individua i sistemi funzionali del territorio a scala regionale;

¹¹ Art. 9. In relazione al comma 1, lett. b), e alle ivi richiamate disposizioni ex LL 1497/1939 e 431/1985, ora abrogate, rispettivamente in tutto e in parte, v. alla nota n. 4 all'art. 1. V. ora, oltre agli articoli ancora in vigore del DL 312/1985 con s.m.i., il D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III (Beni paesaggistici).

- e) definisce gli elementi dell'armatura territoriale a scala regionale, quali le grandi strutture e linee di comunicazioni viarie, ferroviarie, marittime ed aree, i centri di interscambio modale di persone e merci, le strutture portuali, annonarie e distributive, gli impianti e le reti per l'energia e le telecomunicazioni, le sedi ed i centri tecnologici e di altra natura.

Art. 11 - Elaborati del piano di inquadramento territoriale

1. Il PIT è costituito da:

- a) la relazione generale che, sulla base della ricognizione ed analisi delle destinazioni e degli usi del territorio regionale, illustra le scelte e gli obiettivi del piano, indicando le priorità per il processo di pianificazione territoriale;
- b) le disposizioni di attuazione del piano;
- c) gli allegati tecnici.

CAPO III - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

Art. 12 - Contenuti dei piani territoriali di coordinamento provinciali¹²

- 1. I piani territoriali di coordinamento (PTC), nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), del piano di inquadramento territoriale (PIT) e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indicano:
 - a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
 - b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione;
 - c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico - forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
 - d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali;
 - e) l'indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del piano territoriale di coordinamento, tra cui eventuali piani, programmi o progetti di scala intercomunale;
 - f) i criteri ai quali i comuni devono attenersi nel valutare i fabbisogni edilizi e nel determinare la quantità e la qualità delle aree necessarie per un ordinato sviluppo insediativo.
- 2. I PTC possono essere adottati e approvati dalle province anche in assenza di uno o più dei piani previsti nel comma 1.

¹² Art. 12. In relazione al comma 1, si precisa che la L 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con s.m.i., è stata abrogata dal D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), art. 175 (Abrogazione di norme), comma 1, lett. l); V., tuttavia, l'art. 170 (Norme transitorie) del medesimo D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

CAPO IV - EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Art. 13 - Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTC ¹³

1. All'attuazione del PPAR, del PIT e dei PTC concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, la Regione, le province, le comunità montane e i comuni.
2. I soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione conformano i loro atti agli indirizzi e alle direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate come tali dal PPAR e dai PTC nonché, fino all'entrata in vigore dei PTC di adeguamento, le disposizioni indicate come tali dal PIT.
3. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il PPAR e i PTC riconoscono espressamente tale efficacia.
4. Le province e i comuni adottano, per gli strumenti di pianificazione territoriale di rispettiva competenza, le varianti necessarie di adeguamento alle indicazioni dei piani medesime entro i termini stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTC.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, il presidente della giunta regionale, e il presidente della provincia per quanto concerne i piani regolatori generali, assegnano all'ente competente l'adozione della variante di adeguamento un termine non superiore a sei mesi. Rimasto inosservato anche questo termine, la giunta regionale o la provincia, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i poteri sostitutivi.

¹³ Art. 13. Modificato dalla LR 19/2001, art. 3, comma 1, con abrogazione del comma 6. --- In relazione al comma 1, v. DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., art. 81 (Competenze dello Stato):

“Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: / a) [abrogata]; / b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. // [abrogato] // [abrogato] // Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. // I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. // Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari.”

A proposito di detto art. 81 ex DPR 616/1977 e s.m.i., si precisa che:

- l'art. 14 (Autorizzazione di nuovi impianti) ex DPR 616/1977, e s.m.i., è abrogato dall'art. 5 ex DL 156/1976 (Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato), conv. con modif., in L 350/1976;

- la L 880/1073 (Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica) e modificata dalla L 393/1975 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica);

- la L 898/1976 con s.m.i., ha per oggetto “Nuova regolamentazione delle servitù militari”.

In relazione al comma 7, e all'ivi richiamato art. 27 ex L 1150/1942, ora abrogato, v. nota n. 5 all'art. 3; v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., art. 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della regione).

6. (...)
7. Le concessioni edilizie rilasciate in contrasto con le disposizioni dei piani immediatamente prevalenti sulle previsioni di strumenti urbanistici, sono soggette ad annullamento ai sensi dell'articolo 27 della legge 1150/1942.

CAPO V - PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 14 - Strumenti urbanistici generali comunali¹⁴

1. Gli strumenti urbanistici generali comunali sono costituiti esclusivamente dai piani regolatori generali ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i contenuti e le procedure di cui alla presente legge.
2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani regolatori generali in sostituzione dei vigenti programmi di fabbricazione e gli atti di adeguamento, dei propri strumenti urbanistici generali al PPAR entro un anno dalla consegna notificata al comune della cartografia scala 1:2.000 da parte della Regione.
3. I comuni che procedono autonomamente alla formazione della predetta cartografia, effettuano gli adempimenti di cui al comma 2 entro il 10 febbraio 1993.

Art. 15 - Contenuti del piano regolatore generale¹⁵

1. Il piano regolatore generale indica essenzialmente:
 - a) la rete delle principali vie di comunicazione;
 - b) la divisione del territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'articolo 19, evidenziando le scelte relative alle direttrici di espansione, alle previsioni di completamento, al recupero urbanistico - edilizio, alle zone agricole, alla localizzazione delle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico ed alla tutela delle risorse ambientali;
 - c) la determinazione dei vincoli e delle caratteristiche costruttive generali da osservare in ciascuna zona, con particolare riguardo alle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
 - d) le norme per l'attuazione del piano;
 - e) la previsione di massima delle spese occorrenti per l'attuazione degli interventi pubblici individuati dal piano, per i comuni non obbligati a dotarsi di PPA.
2. Il piano regolatore generale può individuare le aree ed i beni da assoggettare a vincoli preordinati alla espropriazione, oppure limitarsi a dettare al riguardo, in tutto o in parte, disposizioni di massima, rinviando al piano attuativo per i servizi di cui all'articolo 20 la loro specifica individuazione.

¹⁴ Art. 14. In relazione al comma 2, e all'ivi citata "cartografia" di competenza regionale, v. LR 35/1999 (Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale).

¹⁵ Art. 15. In relazione ai commi 3, 4 e 5, si precisa che il DI 1444/1968 stabilisce "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967".

3. I comuni possono individuare le zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o di recupero, con riferimento alle quali possono limitarsi a definire le destinazioni d'uso complessive, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona, rimettendo agli strumenti urbanistici attuativi le ulteriori prescrizioni.
4. I comuni possono inoltre individuare aree, anche in zone di espansione, dotate di progettazione urbanistica di dettaglio, almeno in scala 1:500, ove è consentito l'intervento edilizio diretto nel rispetto degli standards previsti dal DM 1444/1968.
5. Le varianti al piano regolatore generale che non incidono sul suo dimensionamento globale e non comportano modificazioni alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona di cui al comma 3, sono approvate in via definitiva dal consiglio comunale ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.

Art. 16 - Elaborati del piano regolatore generale ¹⁶

1. Il piano regolatore generale è composto da elaborati relativi allo stato di fatto ed elaborati di progetto.
2. Gli elaborati relativi allo stato di fatto comprendono:
 - a) la relazione con le analisi, anche ripartite per aree significative, concernenti la popolazione, l'occupazione e le attività produttive, le residenze, i servizi e le relative infrastrutture, i beni culturali ed ambientali, l'ambiente fisico, lo stato di dissesto idrogeologico, i vincoli esistenti, le attitudini colturali del territorio agricolo;
 - b) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1: 10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, almeno in scala 1: 2.000, che rilevi: il tessuto urbano esistente; la viabilità; le reti dei maggiori servizi tecnologici; le opere di urbanizzazione secondaria; lo stato del suolo; le zone meritevoli di particolare tutela. La cartografia è almeno in scala 1: 2.000 anche per i beni culturali ed ambientali extraurbani da sottoporre a tutela di dettaglio;
 - c) una cartografia tecnica, almeno in scala 1: 10.000, indicante le attitudini delle unità del terreno in relazione ai patrimoni botanico - vegetazionali, all'assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, nonché ai processi geodinamici in atto, distinta in: carta botanico-vegetazionale; carta geologica; carta geomorfologica; carta idrogeologica. A tale cartografia vanno uniti gli elaborati cartografici, almeno in scala: 1: 10.000, a corredo delle indagini svolte in relazione alla pericolosità geologica, alla vulnerabilità delle risorse ambientali, alle caratteristiche sismiche locali.
3. Gli elaborati di progetto comprendono:
 - a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti del PPAR, del PIT e del PTC, indica gli obiettivi del piano regolatore generale con la quantificazione dei fabbisogni abitativi, delle infrastrutture e dei servizi relativi all'arco temporale di riferimento, le soluzioni previste, i criteri adottati e gli interventi prescelti, le verifiche analitiche e sintetiche degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968, la graduazione nel tempo dei programmi attuativi e le priorità;

¹⁶ Art. 16. Modificato dalla LR 16/1996, art. 6, comma 1, con sostituzione, al comma 3, della lett. b6). --- In relazione al comma 3, lett. a), v. il titolo del DI 1444/1968, alla precedente nota n. 15 all'art. 15. --- In relazione al comma 5, e alle competenze della Regione a proposito di "cartografie", v. LR 35/1999 (Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale).

- b) una cartografia dell'intero territorio comunale almeno in scala 1:10.000 e, per tutte le aree urbanizzate, almeno in scala 1:12.000, che rilevi:
 - b1) le prescrizioni ed i vincoli del PPAR, del PIT e del PTC;
 - b2) la suddivisione dell'intero territorio comunale nelle zone omogenee di cui all'articolo 19;
 - b3) la eventuale delimitazione delle aree da disciplinare con gli strumenti urbanistici attuativi di cui al precedente comma 3 dell'articolo 15;
 - b4) le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale;
 - b5) le aree riservate ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere o impianti di interesse collettivo;
 - b6) *le aree da riservare alle vie di comunicazione e compatibilmente con le caratteristiche orografiche del territorio e delle limitate dimensioni del centro abitato quelle destinate alle piste ciclabili e ai percorsi pedonali;*
 - b7) il tracciato di massima delle reti tecnologiche e l'indicazione degli eventuali piano o programmi di settore;
 - c) una cartografia almeno in scala 1:2.000 che rilevi le forme di tutela degli edifici e delle aree aventi valore culturale ed ambientale in relazione ai tipi di intervento previsti;
 - d) le norme tecniche di attuazione, fatte salve quelle già contenute nel regolamento edilizio comunale, con particolare riferimento a quelle che, nell'ambito della tutela di singole zone e delle loro destinazioni, stabiliscono gli interventi ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione;
 - e) ulteriori elaborati tecnici, cartografici e normativi, ritenuti necessari per la valutazione dei contenuti architettonici di determinati interventi su edifici o aree.
4. Allo scopo di coordinare gli interventi programmati nel proprio territorio dagli enti pubblici, la provincia provvede annualmente a richiedere agli stessi i programmi ed i progetti e trasmette i dati alla Regione, ai comuni e alle comunità montane interessate.
 5. La giunta provvede alla realizzazione delle cartografie in scala: 1:10.000 e 1:2.000 per le finalità previste dal comma 3. Tali cartografie sono consegnate gratuitamente agli enti locali della Regione.
 6. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti prevedono nei propri strumenti urbanistici generali o attuativi sedi unicamente destinate al traffico ciclistico, in modo da realizzare particolarmente all'interno dei centri abitati, una rete di percorsi ciclabili.

Art. 17 - Procedimento semplificato

1. I comuni che intendono adottare varianti parziali al piano regolatore generale, relative ad aspetti settoriali delle trasformazioni territoriali ed urbane, che richiedano soltanto la predisposizione di alcuni degli elaborati previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 16, per la natura e l'entità degli interventi da essi disciplinati, inoltrano alla provincia competente per territorio una richiesta contenente:

- a) una relazione sugli obiettivi che si intendono conseguire con la variante da adottare;
 - b) l'elenco degli elaborati ritenuti necessari al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a).
2. La provincia delibera sulla richiesta del comune entro sessanta giorni dal suo ricevimento accogliendola, modificandola o respingendola.
 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la richiesta si intende respinta.

Art. 18 - Calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica¹⁷

1. Il piano regolatore generale deve prevedere:
 - a) una dotazione minima di superfici pubbliche o riservate alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggio, nelle diverse zone territoriali omogenee, in rapporto agli abitati ed alle attività insediate o insediabili;
 - b) i limiti minimi e massimi di densità edilizia territoriale e le distanze minime tra le costruzioni, dalle strade o dai manufatti pubblici o di uso pubblico nelle diverse zone territoriali omogenee, nonché i limiti di altezza degli edifici.
2. Il calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale avviene in base alla capacità insediativa teorica, che risulta dalla somma delle capacità insediative di tutte le aree previste dal piano stesso.
3. Per il calcolo della capacità insediativa teorica delle zone residenziali esistenti, per le quali il piano prevede il mantenimento dello stato di fatto, si assume come numero dei residenti il maggior valore tra quello corrispondente al 75% dei vani abitabili, al netto dei lotti inedificati, e quello corrispondente al numero dei residenti insediati al momento dell'adozione del piano, purché non si superi il rapporto di un abitante per vano. Non si computa l'incremento di volume teoricamente possibile per l'ampliamento fino al 20% degli edifici unifamiliari esistenti ai sensi della lettera d) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
4. Per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione previa demolizione, la capacità insediativa teorica si calcola attribuendo ad ogni abitante da insediare mc 120 di volume edificabile. Per le aree con destinazione d'uso turistica o turistico-residenziale, detta attribuzione è diminuita a mc 80 per abitante.
5. Il volume da considerare per il calcolo del numero degli abitanti relativamente alle aree non comprese nelle zone di cui al comma 3, è pari al prodotto delle superfici edificabili di piano per il rispettivo indice di edificabilità fondiaria o territoriale.

¹⁷ Art. 18. In relazione al comma 3, si precisa che l'art. 9 (Cessione gratuita) ex L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., è stato abrogato dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); in luogo dell'art. 9, c. 1, lett. d) ex L 10/1977 e s.m.i., v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 3, lett. b):

“3. Il contributo di costruzione non è dovuto: / a) [omissis] / b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; / c) - e) [omissis]”.

Art. 19 - Zone territoriali omogenee ¹⁸

1. Il piano regolatore generale individua le zone territoriali omogenee previste dall'articolo 2 del DM 1444/1968.
2. Il piano regolatore generale può prevedere, anche agli effetti dell'articolo 6 della LR 18 giugno 1986, n. 14, destinazioni d'uso compatibili in ambiti determinati delle singole zone territoriali omogenee. La dotazione complessiva degli standards di tali zone è determinata in base a quelli relativi alle diverse destinazioni d'uso.
3. Per gli interventi urbanistici o edilizi oggetto di convenzione con il comune, deve essere specificata nella convenzione stessa la percentuale massima di incidenza dei mutamenti ammissibili delle destinazioni d'uso, con la contestuale indicazione degli interventi per realizzare la corrispondente dotazione di standards.
4. Per le zone A e B la pianificazione deve essere rivolta: al recupero degli edifici esistenti ed alla riutilizzazione del patrimonio edilizio; al completamento delle opere di urbanizzazione.
5. Il dimensionamento delle zone C si determina detraendo dal fabbisogno complessivo degli interventi edilizi la quota da soddisfare con gli interventi di recupero dell'esistente e con le nuove costruzioni previste nelle zone edificate B.
6. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 15, comma 4, per le zone C l'intervento edilizio deve essere preceduto dall'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, mentre le norme di attuazione del piano regolatore generale stabiliscono i criteri della progettazione, obbligando al rispetto del tessuto viario ed edilizio e dell'ambiente circostante, ponendo limiti di altezza e distanza fra edifici, individuando tipologie e destinazioni d'uso, nonché la dotazione degli standards.

¹⁸ Art. 19. In relazione al comma 1, v. art. 2 (Zone territoriali omogenee) ex DI 1444/1968 (v. il titolo alla nota n. 15 all'art. 15):

“Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: / A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; / B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; / C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B); / D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati; / E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C); / F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.”.

In relazione al comma 2, v. LR 14/1986 (Norme regionali in materia di controllo e snellimento di procedure urbanistico-edilizie ed in materia di sanzioni e sanatoria delle opere abusive), art. 6 (Destinazioni d'uso):

“I comuni in sede di predisposizione o di variante agli strumenti urbanistici, sono tenuti a precisare, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti, le destinazioni d'uso compatibili in ambiti determinati delle singole zone previste dall'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97. / L'eventuale variazione della destinazione d'uso, ogni qualvolta risulti compatibile con la disciplina stabilita dai comuni a norma del precedente comma, è soggetta a semplice autorizzazione del sindaco, anche se comporta la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria oppure di restauro e risanamento conservativo. / Restano in ogni caso assoggettate a concessione edilizia le realizzazioni di opere di cui al precedente articolo 5, primo comma, lettera a).”.

Art. 20 - Piano attuativo per i servizi

1. Con riferimento alle aree ed ai beni di cui al comma 2 dell'articolo 15, i comuni possono approvare un apposito piano attuativo per i servizi (PAS).
2. Tale piano, nel rispetto delle previsioni e prescrizioni del piano regolatore generale, identifica le aree ed i beni da assoggettare ad esproprio e le relative destinazioni.
3. Il PAS è composto dai seguenti elaborati:
 - a) relazione sulle previsioni del PRG e sulla conformità ad esse del PAS, con previsione sommaria di spesa;
 - b) identificazione delle aree sulle planimetrie dello stesso PRG e su planimetrie catastali.
4. Il PAS può essere adottato dal consiglio comunale contestualmente all'adozione del PRG e, comunque, approvato definitivamente dopo l'entrata in vigore del PRG stesso.
5. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al PAS le norme che disciplinano i piani particolareggiati e, in particolare, quelle che ne regolano i procedimenti di approvazione e l'efficacia.

Art. 21 - Spazi pubblici per parco, gioco, sport ed attrezzature generali. Distanze minime¹⁹

1. I piani regolatori generali e i piani attuativi per i servizi devono prevedere aree pubbliche distinte, in particolare, in aree per i parchi urbani, per il verde di vicinato, per lo sport e per il gioco.
2. La dimensione delle aree destinate a verde pubblico attrezzato o alla creazione di parchi urbani o al gioco o allo sport, deve essere tale da garantire la loro effettiva utilizzazione e rispettare inoltre le dotazioni obbligatorie in rapporto alle capacità insediative del piano.
3. Per la formazione di parchi urbani sono prescelte aree aventi, nell'ordine, le seguenti caratteristiche:

¹⁹ Art. 21. Modificato dalla LR 18/1997, art. 4, comma unico (c. 1), con la sostituzione del comma 4. --- In relazione ai commi 4 e 5, si precisa che gli artt. 3 e 9 ex DI 1444/1968 (v. titolo alla nota n. 15 all'art. 15), stabiliscono rispettivamente "Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi" e "Limiti di distanza tra i fabbricati". --- A corredo dell'articolo, v. anche LR 26/1998 (Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41), art. 3 (Il sistema del verde negli strumenti urbanistici):

"1. I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PPAR, individuano la struttura del sistema urbano dei parchi, inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde. / 2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni utilizzando le indagini relative al sottosistema botanico vegetazionale, definiscono i caratteri, le gerarchie e l'impianto morfologico generale del sistema urbano del verde e le sue connessioni con le aree edificate o edificabili del territorio comunale. / 3. I Comuni individuano inoltre le nuove aree da destinare a verde nell'ambito delle nuove previsioni insediative, secondo criteri di unitarietà e ricomposizione delle aree a parco o a giardino rispetto alle urbanizzazioni contermini. / 4. I Comuni già dotati di piano regolatore generale adeguato al PPAR possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui ai commi 2 e 3. / 5. La variante di cui al comma 4 può essere adottata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche dai Comuni che hanno avviato il procedimento di adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al PPAR; in tal caso la variante è da intendersi anticipazione per l'adeguamento stesso. / 6. Le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono approvate dalla Provincia, ai sensi della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dal loro ricevimento; decorso inutilmente il termine le varianti si intendono approvate. / 7. Le varianti di cui al presente articolo riguardano esclusivamente le aree destinate o da destinare al sistema urbano del verde e non possono comprendere aree destinate o da destinare all'edificazione."

- a) parco già formato;
 - b) facile accesso al pubblico e vicinanza al centro urbano;
 - c) prevalente assenza di colture agricole pregiate.
4. *I piani regolatori generali devono prevedere che negli strumenti urbanistici attuativi concernenti zone residenziali di nuova formazione siano previsti specifici spazi per il verde pubblico nelle misura di almeno 3 mq per abitante da insediare. Detta dotazione è aggiuntiva rispetto alle dotazioni minime di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 3 del d.m. 1444/1968 ed in essa non vanno ricomprese le aree destinate ad attrezzature sportive.*
 5. Per le distanze minime tra fabbricati si applica l'articolo 9 del DM 1444/1968. Sono fatte salve le maggiori distanze stabilite per le zone sismiche.
 6. Minori distanze tra fabbricati e dalle strade sono ammesse nei casi di gruppi di edifici che formano oggetto di piani urbanistici attuativi planivolumetrici o per interventi puntuali disciplinati dal piano regolatore generale.

TITOLO III - PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE²⁰

CAPO I - PIANO PAESISTICO AMBIENTALE REGIONALE

Art. 22 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR

1. La giunta regionale predispose lo schema del piano. A tal fine acquisisce le proposte formulate dalle province che tengano conto delle indicazioni fornite dalle conferenze provinciali delle autonomie e assume dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti ed interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo ed incidenza regionale.
2. Lo schema del piano è adottato dalla giunta regionale.
3. Lo schema adottato ai sensi del comma 2 è pubblicato in un apposito supplemento speciale del bollettino ufficiale della Regione; gli allegati sono contestualmente depositati presso la sede delle province, delle comunità montane e dei singoli comuni, a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

²⁰ *Titolo III. A corredo, v. anche LR 6/2007 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), e in particolare il qui riportato art. 20 (Linee guida):*

“1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE. / 2. Fino all’approvazione delle linee guida di cui al comma 1, l’adempimento delle modalità di pubblicità e di consultazione previste dalla l.r. 34/1992 per gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale soddisfa, comunque, limitatamente a detti strumenti, anche le forme di pubblicità e consultazione previste dalla vigente normativa in ordine alle procedure di VAS.”. --- V. anche Del.GR 14/4/2008, n. 561 (Dir. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" - L.R. n. 6/2007 "Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000" - D.Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale". Atto di indirizzo interpretativo e applicativo), che ha stabilito gli “indirizzi in vigore sino all’approvazione delle linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’articolo 20 della L.R. 12 giugno 2007, n. 6”.

4. Le amministrazioni pubbliche, gli organismi sindacali e professionali nonché gli enti od associazioni possono presentare osservazioni alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione e deposito.
5. La giunta regionale, dopo aver acquisito il parere del comitato regionale per il territorio, delibera la presentazione del piano al consiglio, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.
6. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. Esso è depositato con gli allegati presso la sede della giunta regionale.
7. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con la procedura di cui al presente articolo.

Art. 23 - Ulteriori disposizioni per la formazione e pubblicazione del PPAR

1. Le osservazioni allo schema del PPAR adottato possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse limitatamente ai casi espressamente indicati dal piano medesimo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13.
2. Dette osservazioni sono prese in considerazione dal consiglio regionale singolarmente o per gruppi omogenei.
3. Il piano paesistico del Conero di cui al comma 6 dell'articolo 8 è adottato e approvato con le procedure di cui al presente articolo e al precedente articolo 22.

CAPO II - PIANO DI INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Art. 24 - Procedimento di formazione del PIT

1. La giunta regionale predispone lo schema di piano entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22.
2. Lo schema di piano è adottato dalla giunta regionale e pubblicato in un apposito supplemento speciale nel bollettino ufficiale della Regione.
3. Gli allegati sono depositati presso la sede delle province e delle comunità montane a disposizione degli interessati.
4. Per le successive fasi di formazione del piano si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 22.
5. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con le procedure di cui al presente articolo.

CAPO III - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI

Art. 25 - Procedimento di formazione e pubblicazione del PTC

1. Alla predisposizione e adozione dei PTC provvedono le province. Le province assicurano, fin dalla fase iniziale di predisposizione del piano, la partecipazione dei comuni. Le comunità montane concorrono alla formazione del piano attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo.
2. Lo schema del PTC, dopo l'adozione da parte della provincia, è pubblicato in un appo-

sito supplemento del bollettino ufficiale della Regione ed è depositato presso la sede della provincia, dei comuni e delle comunità montane compresi nell'area oggetto del piano medesimo.

3. Lo schema del PTC è sottoposto a parere della conferenza provinciale delle autonomie. Fino alla data di istituzione della conferenza, sullo schema adottato la provincia richiede ai comuni e alle comunità montane, prefissando un congruo termine, pareri. Possono, altresì, essere presentate osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 22 e dal comma 1 dell'articolo 23.
4. La provincia procede, entro i successivi novanta giorni, all'ulteriore istruttoria e all'esame delle osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 e delibera l'adozione definitiva del PTC.
5. Il piano adottato è trasmesso alla giunta regionale ai fini di accertarne la conformità al PPAR e al PIT e il rispetto delle normative e degli indirizzi statali e regionali in tema di programmazione socio-economica e territoriale.
6. La conformità è accertata entro duecentoquaranta giorni con decreto del presidente della giunta, previo parere del comitato regionale per il territorio e della commissione consiliare competente. L'inutile decorso del termine, in presenza del parere favorevole del CRT produce gli effetti della declaratoria di conformità.
7. La provincia delibera l'approvazione del PTC entro sessanta giorni dal decreto regionale di conformità. La pubblicazione e il deposito avvengono in conformità a quanto previsto dal comma 2.
8. In caso di dichiarazione di non conformità, la provincia si adegua ai rilievi della Regione entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento del relativo decreto.
9. Decorso tale termine la delibera di adozione del PTC esaurisce i propri effetti ed il piano deve essere riadottato alla provincia secondo quanto previsto dal presente articolo.
10. All'adeguamento o variazione del PTC si procede a norma del presente articolo.

CAPO IV - PIANO REGOLATORE GENERALE

Art. 26 - Approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti²¹

1. *Il piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è depositato a disposizione del pubblico, per sessanta giorni, presso la segreteria del Comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e sulle pagine locali di almeno un giornale quotidiano di diffusione regionale, elevato a tre per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché mediante l'affissione di manifesti. Entro i sessanta giorni di deposito, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali del PRG adottato.*

²¹ Art. 26. Sostituito per intero dalla LR 19/2001, art. 2, comma unico (c. 1). --- A corredo dell'articolo, v. anche LR 21/2003 (Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997), con particolare riguardo all'art. 3, che per le varianti previste dalla medesima legge (artt. 1 e 2) dispone quanto segue:

“sono approvate in via definitiva dal Consiglio comunale senza necessità di richiedere il parere di conformità della Provincia di cui all'articolo 26 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), e successive modificazioni.”

In relazione al comma 12, si precisa che il “Regolamento edilizio tipo” ex D.Pres. 23/1989 e s.m.i., all'art. 13 ha per oggetto “Definizione degli indici e parametri”.

2. *Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e, contestualmente, adotta definitivamente il PRG con le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni. Decorso inutilmente detto termine il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del PRG.*
3. *Nei trenta giorni successivi all'adozione definitiva, il PRG è trasmesso alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere sulla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti.*
4. *Il parere è espresso dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55, entro centottanta giorni dal ricevimento del PRG; tale termine è ridotto a centoventi giorni per i Comuni fino a 5.000 abitanti. Decorso inutilmente il termine, il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti o integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni.*
5. *Qualora il parere di cui al comma 3 sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG entro sessanta giorni dal ricevimento del parere stesso.*
6. *Nel caso in cui la Giunta provinciale abbia formulato rilievi in ordine alla conformità del PRG con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale, il Comune:*
 - a) *provvede all'approvazione del PRG in adeguamento al parere della Giunta provinciale entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano;*
 - b) *qualora ritenga di respingere tali rilievi, contro-deduce, con deliberazione consiliare motivata, entro novanta giorni dal ricevimento del parere.*
7. *La deliberazione di cui al comma 6, lettera b), è trasmessa alla Giunta provinciale, la quale esprime un parere definitivo entro novanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni comunali. Decorso detto termine il parere si intende favorevole.*
8. *Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del parere definitivo espresso dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 7, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del PRG conformemente al suddetto parere. Decorso detto termine, il Comune è tenuto a provvedere alla rielaborazione del Piano.*
9. *Il Comune, a fini conoscitivi, è tenuto a trasmettere il PRG con il relativo atto di approvazione alla Giunta provinciale. Il Comune è tenuto altresì ad adeguare gli elaborati tecnici e cartografici del PRG approvato.*
10. *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali comunali.*
11. *La Giunta provinciale esprime, inoltre, il parere di cui ai commi precedenti sui seguenti strumenti urbanistici attuativi:*
 - a) *in variante agli strumenti urbanistici generali comunali, quando non rientrano nella procedura abbreviata di cui all'articolo 15, comma 5;*
 - b) *relativi a zone, totalmente o parzialmente, soggette a vincolo paesistico, di cui all'articolo 37, salvo il disposto del comma 4 dell'articolo 4.*
12. *I regolamenti edilizi e le relative varianti contenenti norme difformi dai parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale e dall'articolo 13 del regolamento edilizio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni, sono sottoposti al pare-*

re della Giunta provinciale in ordine al fondamento delle motivazioni che hanno determinato le difformità stesse. Il parere è espresso dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine il parere si intende favorevole. Il termine può essere sospeso per una sola volta, quando l'Amministrazione provinciale chieda chiarimenti ed integrazioni documentali e riprende a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni. Qualora il parere sia favorevole, il Consiglio comunale provvede all'approvazione del regolamento edilizio o delle relative varianti entro sessanta giorni dal suo ricevimento. In caso di parere negativo, il Comune provvede alla rielaborazione delle norme difformi.

Art. 26 bis - Varianti agli strumenti urbanistici ²²

1. Le disposizioni dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale, che comportano la variazione degli strumenti urbanistici generali comunali, sono specificate ed integrate in base a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un accordo di programma che comporta variazione di strumenti urbanistici generali comunali, convoca la conferenza preliminare prevista dall'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.
3. Qualora in sede di conferenza preliminare sia verificata la possibilità di consenso una-

²² Art. 26 bis. Inserito dalla LR 16/2005, art. 13, comma 3. In relazione ai commi 1, 2, 5, v. D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i., art. 34 (Accordi di programma):

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. / 2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. / 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. / 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. / 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. / 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. / 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali. / 8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finite, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

nime delle amministrazioni interessate alla stipula, la proposta di accordo di programma, che deve contenere le ragioni di prevalente interesse pubblico che hanno determinato la sua promozione, corredata del progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi. L'avviso di deposito, insieme con l'accordo preliminare, è pubblicato all'albo pretorio del Comune interessato per lo stesso periodo di tempo. È inoltre pubblicato apposito avviso in un giornale quotidiano a diffusione regionale, contenente l'indicazione degli enti presso i quali è depositata la proposta di accordo di programma e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni e proposte.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni indicato al comma 4, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, e individua, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, nonché sugli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti urbanistici generali, purché l'assenso di ciascun Comune alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione.
7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, nei restanti casi dall'autorità avente competenza primaria per la realizzazione degli interventi.
8. Il decreto di cui al comma 7 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dopo l'intervenuta ratifica del Consiglio comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti nello stesso, a condizione che ne sussistano i requisiti.
9. Gli accordi di programma che determinano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali comunali sono ammessi esclusivamente per i Comuni che hanno adottato definitivamente il PRG in adeguamento al PPAR.

Art. 27 (Determinazione della provincia in ordine al piano regolatore generale)²³

(....)

Art. 28 (Approvazione del piano regolatore generale con modifiche)²⁴

(....)

Art. 29 (Restituzione)²⁵

(....)

²³ Art. 27. Abrogato dalla LR 19/2001, art. 3, comma 1.

²⁴ Art. 28. Modificato dalla LR 10/1999, art. 84, comma unico (c. 1), con sostituzione del comma 2. Successivamente abrogato, per intero, dalla LR 19/2001, art. 3, comma 1.

²⁵ Art. 29. Abrogato dalla LR 19/2001, art. 3, comma 1.

TITOLO IV - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI

Art. 30 - Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ²⁶

1. I piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all'articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.
3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.
4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.
5. Il Comune, entro novanta giorni dall'approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.

²⁶ Art. 30. Sostituito, per intero, dalla LR 34/2005, art. 1, comma 1. --- Si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 343 dd. 29 luglio 2005 (GU 3 agosto 2005, n. 31, prima serie speciale) ha dichiarato:

“l'illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 30 della legge della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata)”.

V., a proposito, le disposizioni assunte successivamente alla sentenza, con la suddetta LR 34/2005, art. 2 (Disposizioni transitorie):

“1. Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 29 luglio 2005, n. 343, si estendono a tutti i procedimenti di formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 34/1992, non conclusi con l'approvazione da parte dei Comuni entro la suddetta data di pubblicazione. / 2. I Comuni che non vi hanno provveduto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviano alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi adottati entro il 3 agosto 2005, ma approvati successivamente. La mancata trasmissione nel termine comporta la necessità di una nuova approvazione del piano ai sensi dell'articolo 30 della l.r. 34/1992 come modificato dalla presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune motiva puntualmente sulle osservazioni della Provincia formulate nel termine e, se necessario, provvede a modificare o a rielaborare il piano approvato. / 3. I Comuni che non vi hanno provveduto trasmettono alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 47/1985. Il Comune delibera circa l'approvazione del piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate nel termine dalla Provincia, oppure, decorso inutilmente il termine, prescinde dalle osservazioni medesime.”.

In relazione al comma 3, v. LR 47/1985 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali) e s.m.i., art. 24 (Strumenti per cui non è richiesta l'approvazione regionale), comma 2:

“Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma precedente (vale a dire “Strumenti attuativi”), al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.”.

Art. 31 - Contenuto degli strumenti urbanistici attuativi

1. I piani particolareggiati, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani per gli insediamenti produttivi ed i piani di recupero contengono:
 - a) l'individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere e impianti di interesse generale;
 - b) la precisazione delle destinazioni d'uso delle singole aree, l'individuazione delle unità di intervento e l'indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planivolumetriche;
 - d) l'individuazione degli immobili o di parte dei medesimi, da espropriare o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi sull'edificato;
 - e) i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione delle relative priorità in armonia con i programmi pluriennali di attuazione.

Art. 32 - Comparti edificatori²⁷

1. I proprietari interessati ai comparti edificatori individuati come tali in sede di approvazione dei piani regolatori particolareggiati, o successivamente mediante determinazione comunale adottata d'ufficio ovvero a richiesta di qualunque interessato, hanno facoltà di riunirsi in consorzio per l'attuazione degli interventi relativi al comparto.
2. Decorso inutilmente un anno dall'individuazione del comparto senza che sia stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, il comune può procedere d'ufficio alla costituzione di un consorzio agli stessi fini, a condizione che al consorzio aderiscano i proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno due terzi del valore degli immobili compresi nel comparto.
3. La costituzione del consorzio è titolo per la espropriazione degli immobili rimanenti, ai sensi delle norme vigenti in materia. Gli immobili espropriati sono ceduti al consorzio così costituito in proprietà al prezzo corrispondente alle indennità di espropriazione corrisposte aumentate delle sole spese della procedura espropriativa.
4. Salvo quanto diversamente disposto nella presente legge si osservano, per la costitu-

²⁷ Art. 32. *In relaz. al c. 4, v. LR 16/1974 (Provvedimenti per i centri storici colpiti da eventi sismici), art. 9:*

“A iniziativa e con l'adesione di coloro che rappresentano tre quarti del valore degli immobili inclusi nel perimetro interessato da un intervento unitario non compreso nel programma di cui al precedente art. 4, primo comma, può essere costituito un consorzio per l'attuazione dell'intervento medesimo. / A tal fine, e su richiesta dei proprietari di cui al comma precedente, il sindaco convoca con propria ordinanza, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione Marche, nonché mediante pubblici manifesti e notificazioni, l'adunanza di tutti i proprietari, cioè da quelli che risultano tali al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, interessati all'attuazione dell'intervento. / Per la notificazione dell'ordinanza del sindaco ai proprietari interessati valgono le norme di cui al precedente art. 4. / L'adunanza ha luogo nella sede comunale. / La costituzione del consorzio e la contestuale approvazione dello Statuto di esso sono deliberate nella adunanza di cui ai commi precedenti sulla base di una proposta presentata da uno dei soggetti privati partecipanti. / Il consorzio è costituito qualora la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti la maggior parte del valore degli immobili inclusi nel perimetro interessato dall'intervento unitario. / Mancando tale maggioranza, la deliberazione di costituzione del consorzio e di adozione dello Statuto è valida se, in seconda convocazione, indetta con le stesse modalità della prima, sia presa con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. / Il verbale dell'assemblea è redatto, in forma pubblica amministrativa, da un notaio ovvero dal segretario comunale del comune interessato dall'intervento unitario.”

zione del consorzio di cui ai commi 1 e 2 e per l'adozione dello statuto stesso, le disposizioni di cui all'articolo 9 della LR 30 luglio 1974, n. 16 in quanto applicabili.

Art. 33 - Contenuto dei piani di lottizzazione²⁸

1. I piani di lottizzazione contengono gli elementi di cui alle lettere b), c), e) dell'articolo 31.
2. La convenzione relativa ai piani di lottizzazione prevede:
 - a) la concessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) il corrispettivo delle di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10/1977 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito.

Qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell'articolo 11 della legge 10/1977 e le modalità per il trasferimento delle opere al comune;
 - c) i progetti planivolumetrici degli edifici e i progetti esecutivi delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all'articolo 4 della legge 10/1977;
 - d) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione in armonia con i programmi di attuazione;
 - e) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulati, per inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.

Art. 34 - Elaborati degli strumenti urbanistici attuativi²⁹

1. I piani di cui al comma 1 dell'articolo 31, sono di norma costituiti dai seguenti elaborati:
 - a) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione con riferimento all'area interessata dal piano, corredata dai seguenti allegati:
 - a1) le analisi e le ricerche svolte;
 - a2) la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche o di uso pubblico;
 - a3) la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti

²⁸ Art. 33. In relazione al comma 2, lettere b) e c), si precisa che le ivi richiamate disposizioni ex L 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., sono state abrogate dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); in luogo dell'art. 4 (Caratteristiche della concessione) ex L 10/1977 - di cui alla lett. c) - v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., Tit. II (Titoli abilitativi), Capo II (Permesso di costruire), Sezione I (Nozione e caratteristiche); in luogo degli artt. 5 (Determinazione degli oneri di urbanizzazione) e 11 (Versamento del contributo afferente alla concessione) ex L 10/1977 - di cui alla lett. b) - v. ora art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) ex DPR 380/2001 e s.m.i..

²⁹ Art. 34. Modificato al comma 1: dalla LR 16/1996, art. 6, comma 2, con sostituzione della lett. c1); dalla LR 34/2005, art. 1, comma 2, con l'abrogazione della lett. h).

dall'acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati;

- a4) i tempi previsti per l'attuazione, con le indicazioni delle relative priorità;
 - b) la copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione dell'area interessata;
 - c) la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planialtimetriche, contenente i seguenti elementi:
 - c1) *le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità dei veicoli a motore, delle biciclette e dei pedoni, con precisazione delle relative caratteristiche tecniche, con le quote altimetriche oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi dagli edifici esistenti; i parcheggi, con la individuazione di aree destinate esclusivamente alle biciclette separate da quelle destinate ai veicoli a motore;*
 - c2) gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto;
 - c3) le aree destinate all'edificazione o alla riqualificazione dell'edilizia esistente con l'indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle inedificabili;
 - c4) l'eventuale delimitazione di comparti edificatori;
 - d) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
 - e) l'eventuale progetto planivolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
 - f) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano con indicazione di quelle soggette eventualmente all'esproprio;
 - g) le norme tecniche di attuazione del piano;
 - h) (...)
2. I piani di lottizzazione sono inoltre corredati dallo schema di convenzione da stipulare con il comune.
3. Fin dal primo esame da parte dei consigli comunali e per l'intero svolgimento delle procedure ad essi relative, gli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 1 debbono essere corredati dalla documentazione di cui al presente articolo.

Art. 35 (Riepilogo informativo statistico)³⁰

(...)

Art. 36 - Pareri obbligatori

1. Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo e, in particolare, per quanto concerne i pareri obbligatori antecedenti alla adozione definitiva e gli adempimenti susseguenti alla pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali previste dalla vigente legislazione per i singoli piani attuativi di cui all'articolo 4.

³⁰ Art. 35. Abrogato dalla LR 34/2005, art. 1, comma 2

Art. 37 - Piani attuativi concernenti zone sottoposte a tutela paesaggistica

1. Gli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone totalmente o parzialmente tutelate come bellezze naturali, devono essere corredati oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 34 dei seguenti elementi:
 - a) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative in coerenza con le finalità indicate in sede di compilazione degli elenchi delle bellezze naturali;
 - b) descrizione documentata dei caratteri vegetazionali, morfologici, paesaggistici e storico-culturali;
 - c) documentazione fotografica dello stato attuale e cartografie in scala non inferiore a 1: 500;
 - d) tavole di progetto che illustrino:
 - d1) le modificazioni morfologiche, vegetazionali e di ogni altro elemento naturale costitutivo del paesaggio;
 - d2) gli interventi in materia di consolidamento dei terreni, di regimazione delle acque e di protezione delle risorse idriche;
 - d3) le indicazioni tipologiche e costruttive e la destinazione d'uso delle opere e delle sistemazioni oggetto degli interventi.
2. I comuni adottano tali piani previo parere della commissione edilizia integrata di cui al successivo comma 2 dell'articolo 61.

TITOLO V - MISURE DI SALVAGUARDIA

Art. 38 - Misure di salvaguardia del PPAR, del PIT e dei PTC ³¹

1. Dalla data di adozione del PPAR e dei PTC, sono sospesi:

³¹ Art. 38. *In relazione al comma 3 e all'ivi richiamata L. 1497/1939, ora abrogata, v. alla nota n. 4 all'art. 1; in luogo dell'art. 7 ex L. 1497/1939, v. ora art. 146 (Autorizzazione) ex D.lgs. 42/2004 e s.m.i. --- In relazione al comma 4, v. qui DL 312/1985 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito con modificazioni in L 431/1985, con s.m.i., artt. 1 ter e 1 quinquies:*

Art. 1 ter - 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. / 2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1 quinquies - Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1 bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

- a) l'esame e le deliberazioni sui piani, programmi, progetti ed altri interventi non coerenti con le indicazioni dei piani adottati;
 - b) l'adozione definitiva dei piani di attuazione di cui all'articolo 4 della presente legge relativi a strumenti urbanistici non conformi alle indicazioni dei piani adottati;
 - c) il rilascio delle concessioni edilizie o degli atti equipollenti per opere ed interventi in contrasto con le disposizioni dei piani adottati aventi l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 13.
2. Dalla data di adozione del PIT sono sospesi gli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 1 ed ogni altro adempimento attuativo relativo ad opere pubbliche e di interesse pubblico di rilevanza regionale previste da piani, programmi, progetti, in contrasto con le previsioni del PIT.
 3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dalla data di adozione del PPAR è altresì sospeso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per opere ed interventi non conformi alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 5 dell'articolo 8.
 4. Con l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia di cui ai precedenti commi, relative al PPAR, cessano di avere efficacia i provvedimenti statali e regionali previsti dagli articoli 1 ter e 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 39 - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici comunali ³²

1. Dalla data di adozione degli strumenti urbanistici o delle relative varianti si applicano le misure di salvaguardia ai sensi della legge 2 novembre 1952, n. 1902, come integrata e modificata dalla legge 5 luglio 1966, n. 517.
2. L'applicazione delle misure di salvaguardia cessa se lo strumento urbanistico è restituito al comune per la rielaborazione o, comunque, non è approvato.
3. (...)

³² Art. 39. Modificato dalla LR 19/2001, art. 3, comma 1, con l'abrogazione del comma 3. --- In relazione al comma 1, v. l'ivi richiamata L. 1902/1952 con s.m.i., articolo unico:

“A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.

Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.

Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.”

Art. 40 - Norme speciali ³³

1. I piani per gli insediamenti produttivi approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno efficacia eguale a quella dei piani per l'edilizia economica e popolare.
2. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i procedimenti di variazione previsti dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 si applicano in ogni caso anche alle opere pubbliche che non sono di competenza del comune.

2 bis. Gli atti di approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti nonché degli strumenti urbanistici attuativi di cui all'articolo 4, comma 1 (...), sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale pubblicazione tiene luogo di ogni altra forma di pubblicazione di qualsiasi genere prevista da leggi anteriori al 1 gennaio 1978.

TITOLO VI - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 41 - Funzione del PPA

1. Il programma pluriennale di attuazione (PPA), delimita le aree e le zone in cui devono realizzarsi, nei tempi e modi indicati dal presente titolo, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio previste dagli strumenti urbanistici generali dando priorità alle aree non sature dotate di opere di urbanizzazione ed alle aree con strumenti urbanistici particolareggiati approvati.

Art. 42 - Validità del PPA

1. Gli strumenti urbanistici generali, anche a livello intercomunale, si attuano nei tempi stabiliti dal PPA le cui previsioni sono riferite ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.

Art. 43 - Comuni obbligati ³⁴

1. Sono obbligati a dotarsi di PPA i comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000

³³ Art. 40. Modificato: dalla LR 18/1997, art. 5, comma unico, con aggiunta del comma 2 bis; dalla LR 19/2001, art. 3, comma 2, con soppressione di parole al medesimo comma 2 bis. --- In relazione al comma 2, si precisa che l'art. 1 (Dichiarazione d'urgenza) ex L 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e s.m.i., è stato abrogato dal DPR 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), art. 58 (Abrogazione di norme), comma 1, n. 108).

³⁴ Art. 43. In relazione al comma 1 e alle disposizioni ivi richiamate, v.: L. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 13 (Programmi pluriennali di attuazione), c. 3, alla nota n. 36 all'art. 49; DL 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti - il c.d. "Nicolazzi"), convertito con modificazioni in L 94/1982, e s.m.i.; art. 6, comma 1, qui di seguito:

“I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria la formazione di tale strumento.”.

abitanti nonché i comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitanti, inclusi in un elenco approvato dalla giunta regionale con riferimento al terzo comma dell'articolo 13 della legge 10/1977 e al primo comma dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1982, n° 94, sulla base dei seguenti criteri: particolare espansione industriale e turistica; territorio situato nella fascia costiera.

2. L'elenco di cui al comma 1 è approvato con deliberazione della giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
3. Tale elenco conserva validità fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento delle province ai quali devono essere allegati elenchi analoghi.
4. Fino alla data di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 i comuni obbligati a dotarsi di PPA sono quelli non indicati nell'elenco allegato alla presente legge.

Art. 44 - Contenuti del PPA ³⁵

1. Il PPA è formato dal comune in rapporto all'andamento demografico, alla situazione socio - economica del territorio ed alla presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private nel periodo considerato dal programma stesso, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e sub-regionale.
2. Quale strumento di coordinamento e programmazione urbanistica, il PPA contiene:
 - a) la relazione sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale, con l'indicazione della capacità insediativa residua delle zone edificabili, sia residenziali sia produttive, ivi compresa quella risultante da operazioni sul rinnovo del patrimonio edilizio esistente;
 - b) la valutazione dei fabbisogni da soddisfare attraverso il PPA per i vari tipi di insediamento, con la delimitazione delle aree oggetto degli interventi nell'ambito delle zone omogenee di cui al decreto ministeriale 1444/1968;
 - c) le previsioni delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature pubbliche da attuarsi nel periodo di validità del PPA, anche derivanti da eventuali fabbisogni pregressi, con l'indicazione delle aree necessarie da acquisire, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi incluse quelle che, pur esistenti all'atto dell'adozione del programma, debbano essere adeguate o migliorate;
 - d) la previsione di massima delle spese occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla precedente lettera c), corredata dalla indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.

³⁵ Art. 44. In relazione al c. 2, lett. b), v. DI 1444/1968 (per il titolo, v. nota n. 15 all'art. 15), in particolare art. 2 (Zone territoriali omogenee), riportato alla nota n. 18 all'art. 19.

In relazione al c. 3, si precisa che la L 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale), all'art. 31 (Definizione degli interventi), comma 1, lett. e) concerne gli "interventi di ristrutturazione urbanistica"; a proposito, v. ora DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi), comma 1, lett. d):

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;"

3. Per gli interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il comune stabilisce per le singole zone la cubatura massima edificabile per il periodo di validità del PPA e le concessioni relative possono essere rilasciate fino all'ammontare delle previsioni del PPA.

Art. 45 - Elaborati tecnici

1. Gli elaborati tecnici che costituiscono parte integrante del PPA sono:
 - a) una copia della planimetria dello strumento urbanistico generale con la delimitazione delle aree incluse nel PPA;
 - b) una relazione illustrativa delle motivazioni del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma, contenente, fra l'altro, specifici riferimenti agli aspetti finanziari della attuazione.

Art. 46 - Procedure

1. I comuni obbligati a dotarsi del PPA, previa consultazione delle forze sociali e delle categorie interessate, adottano il programma con deliberazione del consiglio comunale.
2. I comuni inclusi per la prima volta negli elenchi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 43, adottano il PPA entro cinque mesi dalla pubblicazione dell'elenco medesimo.
3. Immediatamente dopo l'adozione, il PPA è pubblicato nell'albo pretorio per la durata di quindici giorni.
4. Nei successivi quindici giorni gli interessati possono proporre osservazioni scritte al consiglio comunale, il quale, entro gli ulteriori quindici giorni approva in via definitiva il PPA.
5. Copia del PPA approvato è trasmessa per conoscenza alla provincia.
6. I comuni obbligati, ma sprovvisti di strumento urbanistico vigente, approvano il PPA contestualmente all'adozione del piano urbanistico o della sua variante.
7. Nelle more delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici generali o delle loro varianti il PPA è attuato nel rispetto delle norme che regolano l'attività edilizia in pendenza di dette procedure.

Art. 47 - Varianti al PPA ed approvazione dei programmi successivi

1. Nel periodo di validità, il PPA può essere variato, con le procedure previste dall'articolo 46, solo in caso di revisioni o modifiche degli strumenti urbanistici generali o per comprovata variazione del fabbisogno o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.
2. Alla scadenza del PPA il consiglio comunale approva la relazione finale con la specificazione delle opere di competenza pubblica e privata, attuate o in corso di attuazione e delle aree rimaste inutilizzate.
3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del PPA il consiglio comunale, tenendo conto della relazione di cui al comma 2, approva il nuovo programma secondo la procedura di cui all'articolo 46 della presente legge.

4. Non sono comunque ammesse varianti nell'ultimo anno di validità del PPA.

Art. 48 - Potere sostitutivo

1. Nel caso in cui il comune obbligato non provvede entro i termini previsti dai precedenti articoli 46 e 47 all'approvazione del PPA, la provincia salvo il caso di proroga non superiore a tre mesi, nomina un commissario "ad acta" per la formazione del PPA e per la convocazione del consiglio comunale ai fini della relativa deliberazione.
2. Ove l'approvazione del programma non avvenga, per qualsiasi causa, entro sessanta giorni dalla data di convocazione del consiglio comunale, disposta ai sensi del comma 1, il commissario provvede direttamente agli adempimenti di competenza del consiglio comunale di cui all'articolo 47.

Art. 49 - Notizie al pubblico ³⁶

1. Tre mesi prima della scadenza del termine di validità del PPA il sindaco provvede, mediante avviso pubblico, ad invitare gli aventi titolo che non abbiano ancora presentato le istanze di concessione in conformità delle previsioni dello strumento urbanistico generale del PPA medesimo, a presentarle prima della scadenza suindicata, con contestuale avvertimento che, in difetto, l'area interessata dalle concessioni non richieste risulterà suscettibile di espropriazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della presente legge.

³⁶ Art. 49. *A corredo, v. L. 10/1977* (Norme per la edificabilità dei suoli) *e s.m.i., art. 13* (Programmi pluriennali di attuazione):

“L'attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone - incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione - nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all'edilizia economica e popolare e aree riservate all'attività edilizia privata, stabilita ai sensi del l'articolo 3 della L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all'andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali - fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica - dall'obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.

Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all'articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato.

La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.

Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.”

Art. 50 – Espropriazione ³⁷

1. Il comune può procedere all'espropriazione delle aree qualora entro il termine di validità del PPA gli aventi titolo, singolarmente ovvero riuniti in consorzio, anche ai sensi del precedente articolo 32, non abbiano presentato per le aree individuate ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, istanze di concessione conformi alle previsioni dello strumento urbanistico e del programma scaduto, corredate degli atti, documenti, elaborati richiesti dalle norme vigenti, ovvero, pur avendo presentato tali istanze, non abbiano tuttavia iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal successivo articolo 69.
2. Il consiglio comunale sulla scorta della relazione di cui al comma 2 del precedente articolo 47, decide se procedere all'esproprio delle aree di cui al comma 1 o se inserire tali aree nel successivo PPA.
3. Il reinserimento della stessa area può essere operato una sola volta.
4. Alle espropriazioni si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
5. Le aree espropriate conservano le destinazioni d'uso previste negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi.
6. Le aree espropriate, se destinate ad insediamenti residenziali, sono utilizzate dal comune:
 - a) direttamente, quando debbano essere realizzati impianti di interesse pubblico che si presume non possano essere realizzati da altri soggetti;

³⁷ Art. 50. *In relaz. al c. 6, lett. c), si precisa che gli artt. 7 (Edilizia convenzionata) e 8 (Convenzione-tipo) ex L. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., sono stati abrogati dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); in luogo dei medesimi, v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., rispettivamente, agli artt. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 1, e 18 (Convenzione-tipo). --- In relaz. al c. 7, v. L. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e s.m.i., art. 27:*

“I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE (1).

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.”

- b) per interventi di edilizia residenziale pubblica;
 - c) per l'edilizia convenzionata ex articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da realizzarsi da parte di concessionari che si rendano assegnatari in base ad asta pubblica.
7. Le aree espropriate destinate ad impianti produttivi sono utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni.

Art. 51 - Rilascio delle concessioni ³⁸

1. I comuni rilasciano concessioni e autorizzazioni ad edificare sulle aree incluse nei PPA e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sempre che non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.
2. Fino all'approvazione del PPA, fatti salvi gli interventi e le opere di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dai comuni soltanto a condizione che sulle aree interessate esistano già le opere di urbanizzazione ovvero esista impegno, debitamente garantito, del concessionario a realizzarle entro un periodo determinato.
3. Per le aree non comprese nei PPA i comuni possono rilasciare le concessioni e le autorizzazioni edilizie quando si tratta di opere e di interventi:
 - a) previsti dall'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
 - b) per insediamenti produttivi ricadenti in aree industriali;
 - c) previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 6 del DL 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.
4. (...)

TITOLO VII - STRUTTURE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art. 52 - Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle province con la presente legge è istituito un apposito fondo. Tale fondo è finalizzato alla concessione dei contributi per il potenziamento delle strutture e per il personale necessari all'esercizio delle funzioni medesime.

³⁸ Art. 51. Modificato dalla LR 26/1999, art. 42, comma 2, n. 1) con l'abrogazione del comma 4. --- In relazione ai commi 2 e 3, lett. a), e all'ivi richiamato art. 9 ex L 10/1977, ora abrogato, v. nota n. 17 all'art. 18; in luogo del medesimo, v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione). --- In relazione al comma 3, lett. c), si precisa che l'ivi richiamata disposizione ex DL 9/1982 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti – il c.d. “Nicolazzi”), convertito con modificazioni in L 94/1982, e s.m.i., art. 6, comma 4, è stata abrogata dalla L 128/1990 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), art. 7, comma unico (c. 1); v., di seguito il comma 3:

“Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi: / a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; / b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali; / c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.”

Art. 53 - Fondo regionale di finanziamento per gli strumenti di pianificazione delle province e dei comuni

1. Allo scopo di favorire la redazione dei piani territoriali di coordinamento provinciali e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPAR, del PIT e dei PTC è istituito un fondo regionale per la concessione di contributi sulle spese a tal fine occorrenti.
2. Con apposito atto amministrativo consiliare sono fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 54 - Comitato regionale per il territorio³⁹

1. È istituito il comitato regionale per il territorio.
2. Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore all'uopo delegato. In caso di assenza o impedimento del presidente o del suo delegato, la presidenza è assunta dal dirigente del servizio urbanistica e cartografia.
3. Il comitato è composto:
 - a) da sette esperti, rispettivamente, nelle discipline relative all'economia, alla pianificazione territoriale, ai lavori pubblici, alla tutela del suolo, dell'ambiente naturale, dei beni culturali e ambientali, eletti dal consiglio regionale tra persone di comprovata esperienza e professionalità;
 - b) dai dirigenti dei servizi urbanistica e cartografia, tutela e risanamento ambientale, lavori pubblici, agricoltura e programmazione della Regione, o da funzionari addetti ai servizi medesimi, da loro delegati;
 - c) dal coordinatore regionale del corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;
 - d) da tre esperti in materia di pianificazione territoriale, designati rispettivamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCCEM.
4. Il comitato regionale per il territorio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è convocato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quanto il consiglio regionale. I componenti del comitato esercitano le loro funzioni fino al rinnovo del comitato stesso.
5. Le funzioni di segretario del comitato regionale sono svolte da un funzionario della Regione designato dalla giunta, senza diritto di voto. La giunta regionale assicura i mezzi e il personale per l'espletamento delle funzioni di segreteria del comitato.
6. Ai componenti il comitato regionale spettano il rimborso delle spese, il trattamento di missione e le indennità di presenza previsti per i componenti del comitato urbanistico regionale dalla LR 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

³⁹ Art. 54. Con riguardo specifico al comma 6, si precisa che la LR 20/1984 con s.m.i. stabilisce la "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale."

Art. 55 - Comitato provinciale per il territorio

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate alle province, ai sensi della presente legge, in ogni provincia è istituito un comitato provinciale per il territorio.
2. Il comitato è presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o dall'assessore competente in materia. In caso di assenza o impedimento del presidente o del suo delegato la presidenza è assunta dal responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia urbanistica.
3. Il comitato provinciale è composto da:
 - a) quattro esperti in pianificazione territoriale, eletti dal consiglio provinciale tra persone di comprovata esperienza e professionalità;
 - b) il responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia urbanistica o funzionario delegato;
 - c) il dirigente del servizio urbanistica e cartografia della Regione e il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suo competente per territorio o funzionari da loro delegati;
 - d) il coordinatore provinciale del corpo forestale dello Stato o un suo delegato;
 - e) due esperti in materia di pianificazione editoriale designati dall'ANCI e dall'UNCHEM.
4. Il comitato provinciale per il territorio è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è convocato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quanto il consiglio provinciale. I componenti del comitato esercitano le loro funzioni fino al rinnovo dello stesso.
5. Le funzioni di segretario del comitato provinciale sono svolte da un funzionario della provincia designato dalla giunta, senza diritto di voto.
6. Ai componenti del comitato provinciale per il territorio spettano i compensi stabiliti con apposito atto dall'amministrazione provinciale, entro i limiti massimi previsti per i componenti del comitato regionale per il territorio ai sensi del comma 6 dell'articolo 54 della presente legge.

Art. 56 - Riunioni dei comitati

1. Alle riunioni dei comitati, su invito dei rispettivi presidenti, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici. Tali funzionari devono assentarsi al momento del voto.
2. Gli enti locali hanno diritto di essere presenti alle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati. A tal fine le segreterie dei comitati comunicano tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici.
3. I rappresentanti degli enti locali debbono assentarsi al momento del voto.

Art. 57 - Funzioni del comitato regionale ⁴⁰

1. Il comitato regionale per il territorio è organo consultivo della Regione nelle materie di cui all'articolo 79 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
2. In particolare, il comitato esprime parere obbligatorio ma non vincolante:
 - a) sui piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'articolo 64 della presente legge, nonché sui piani regionali di cui alle

⁴⁰ *Art. 57. In relazione al comma 1, v. DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., Tit. V (Assetto ed utilizzazione del territorio), Capo I (Oggetto), art. 79 (Materia del trasferimento): "Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici di cui all'art. 1 nelle materie "urbanistica, tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale", "viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale", "navigazione e porti lacuali", "caccia", "pesca nelle acque interne", come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio."*

In relazione al comma 2, lett. a), e all'ivi richiamata L. 1497/1939, ora abrogata, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo dell'art. 5 ex L. 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 con s.m.i., Parte III (Beni paesaggistici), Tit. I (Tutela e valorizzazione), Capo I (Disposizioni generali) – in particolare art. 135 (Pianificazione paesaggistica) – e l'intero Capo III (Pianificazione paesaggistica). V. qui D.lgs. 42/2004, art. 135 (Pianificazione paesaggistica):

"1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. // 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. // 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. // 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: / a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; / b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; / c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; / d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO."

In relazione al comma 2, lett. b), e all'ivi richiamata L. 142/1990, ora abrogata, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo della L. 142/1990 e s.m.i., art. 15 (Compiti di programmazione) - relativamente alle Province -, v. ora D.lgs. 267/2000 con s.m.i., art. 20, avente medesimo oggetto e contenuti sostanzialmente uguali. ---- In relazione al comma 3, si precisa che:

- *le LLRR 8/1972 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica trasferita o delegata alla Regione del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8) e 24/1984 (Delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernente la protezione delle bellezze naturali) sono entrambe abrogate dalla medesima LR 34/1992, art. 77, comma 1;*
- *la LR 37/1980 (Regolamentazione dell'attività estrattiva) è abrogata dalla LR 71/1997 (Norme per la disciplina delle attività estrattive), art. 27 (Abrogazione);*
- *la LR 17/1979 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche) con s.m.i., all'art. 6 (Programmazione) stabilisce quanto segue:*

"I comuni singoli o associati, le comunità montane e le province che intendano eseguire opere pubbliche, anche senza l'intervento finanziario regionale, il cui interesse ecceda la rispettiva competenza territoriale, debbono rispettare i piani o programmi generali e settoriali approvati dalla Regione. / In via transitoria e fino all'approvazione di detti piani, gli enti locali di cui al comma precedente, per opere finalizzate all'utilizzazione delle risorse idriche o delle fonti energetiche, che superino l'importo di L. 5 miliardi, sempreché eccedano la rispettiva competenza territoriale, chiedono preventivamente il parere alla Regione in ordine alla compatibilità di dette opere con gli indirizzi della programmazione regionale; la richiesta di parere è corredata dagli elementi necessari ad accertare la fattibilità dell'opera ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della presente legge, escluso il punto c). / La giunta regionale si esprime sulle richieste entro 30 giorni dalla data di ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende favorevole."

- lettere a) e b) comma 2 dell'articolo 2 della presente legge;
- b) sui piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15 della legge 142/1990 e alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.
3. Il comitato svolge le funzioni previste dalla LR 2 novembre 1972, n. 8 per il comitato urbanistico regionale, dalla LR 21 agosto 1984, n. 24 per la commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, dalla LR 22 maggio 1980, n. 37, per la commissione tecnica per le cave ed esprime il parere di cui all'articolo 6 della LR 18 aprile 1979, n. 17.
 4. Il comitato urbanistico regionale, la commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, nonché la commissione tecnica per le cave cessano le proprie funzioni dalla data di insediamento del comitato regionale per il territorio.

Art. 58 - Funzioni del comitato provinciale⁴¹

1. Il comitato provinciale per il territorio è organo consultivo della provincia nelle materie di sua competenza ai sensi della presente legge.
2. In particolare, il comitato provinciale esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sugli strumenti urbanistici *generali* comunali, sui regolamenti edilizi e sulle loro varianti.

Art. 59 - Funzionamento dei comitati⁴²

1. Il comitato regionale per il territorio e i comitati provinciali per il territorio sono convocati dai rispettivi presidenti.
2. Essi devono essere convocati, secondo le rispettive competenze, quando lo richiedono la giunta regionale o provinciale. Il comitato regionale può essere inoltre convocato su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.
3. Le convocazioni debbono essere disposte con preavviso di almeno cinque giorni, salvi i casi di urgenza, per i quali il termine minimo è di due giorni.
4. Le sedute dei comitati sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. I membri dissenzienti possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.
5. Le decisioni dei comitati ed i relativi verbali debbono essere tempestivamente comunicati ai presidenti delle amministrazioni che hanno richiesto il parere. Copia delle decisioni dei comitati provinciali per il territorio debbono essere trasmesse al presidente della giunta regionale.
6. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e, per i comitati provinciali, le amministrazioni provinciali, può fornire indicazioni ed orientamenti ai

⁴¹ Art. 58. Modificato dalla LR 18/1997, art. 6, comma unico (c. 1), con inserimento di una parola ("generali") al comma 2.

⁴² Art. 59. In relazione al comma 6, v. DPR 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e s.m.i., art. 4 (Competenze dello Stato):

“Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza. / [abrogato] / Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 (legge che stabilisce “Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”).”.

comitati, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento spettanti allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 60 - Conferenza dei comitati per il territorio

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato convoca almeno una volta l'anno la conferenza dei componenti del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio in seduta congiunta, della quale assume la presidenza.
2. In tale sede si esaminano i problemi inerenti l'esercizio delle funzioni del comitato regionale e dei comitati provinciali per il territorio al fine di garantire, in particolare, l'unitarietà di indirizzo nell'esercizio delle funzioni medesime.
3. Le decisioni assunte in tale sede sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione e sono vincolanti per i comitati stessi.
4. La giunta regionale, previo parere della conferenza di cui al presente articolo, stabilisce con apposito atto le modalità di funzionamento della conferenza stessa.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI

Art. 61 - Organi comunali

1. I consigli comunali deliberano in ordine alla individuazione degli organi competenti per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge.
2. Gli atti inerenti a tale esercizio sono emessi previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due esperti in materia di beni ambientali e storico - culturali, designati dal consiglio comunale.
3. I provvedimenti emessi sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio del comune con la specificazione dei titolari e delle località interessate.
4. I provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 6 della presente legge costituiscono presupposto inderogabile di quelli successivi ed autorizzativi di competenza comunale in relazione agli immobili e alle località oggetto di tutela paesistica.

Art. 62 - Pareri della soprintendenza⁴³

1. Ferma l'obbligatorietà dei pareri sancita ai sensi e per gli effetti della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nessun altro parere in materia di tutela ambientale e paesistica è richiesto agli organi e uffici periferici del ministero per i beni culturali e ambientali; le disposizioni legislative, regolamentari o procedurali eventualmente difformi cessano di avere applicazione nel territorio della regione Marche.

⁴³ Art. 62. A corredo, si precisa che la L 1089/1939 (Tutela delle cose di interesse artistico e storico), con s.m.i., è stata abrogata dal D.lgs. 490/1999 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), art. 166 (Norme abrogate), comma 1, con l'unica eccezione dell'art. 40 e sue modifiche e integrazioni; l'art. 40 è stato successivamente abrogato dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002), art. 184 (Norme abrogate), comma 1. In luogo delle disposizioni ex L 1089/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte seconda (Beni culturali), Titolo I (Tutela), in particolare Capo III (Protezione e conservazione), Sezione I (Misure di protezione)..

Art. 63 - Elenchi delle cose e località da sottoporre a tutela ⁴⁴

1. Gli elenchi delle cose e delle località da sottoporre a tutela sono predisposti dal comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54.
2. Gli elenchi di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 1497/1939 sono approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e notificati ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge.
3. Gli elenchi di cui ai punti 3) e 4) dell'articolo 1 della legge 1497/1939 sono trasmessi ai comuni per la pubblicazione e successivamente approvati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che decide contestualmente sulle eventuali opposizioni e osservazioni presentate, ai sensi degli articoli 2, ultimo comma e 3 della legge medesima. Tali elenchi sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Gli elenchi approvati ai sensi dei commi 2 e 3 sono definitivi.
5. Gli enti locali e le altre istituzioni, i cittadini e le organizzazioni sociali, possono inoltrare alla Regione proposte e osservazioni in relazione ai vincoli da istituire, alle loro modificazioni e in generale in ordine alla tutela dell'ambiente.
6. La Regione assicura la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 nel procedimento amministrativo di istituzione e modificazione dei vincoli, nonché nella fase della programmazione degli interventi.

Art. 64 - Piani territoriali paesistici ⁴⁵

1. La giunta regionale predispone i piani territoriali paesistici dopo aver acquisito il parere obbligatorio del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 e sentiti i comuni interessati.
2. Per la pubblicazione e il deposito si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 1497/1939.
3. I piani territoriali paesistici sono approvati dal consiglio regionali e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione. Tale approvazione ha carattere definitivo.

Art. 65 - Rinvio a norme statali ⁴⁶

1. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e al RD 3 giugno 1940, n. 1357, intendendosi sostituita al "ministro" o "ministero" la "giunta regionale".

⁴⁴ Art. 63. In relazione ai commi 2 e 3, e all'ivi richiamata L. 1497/1939, ora abrogata, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo degli artt. 1, 2 e 3 ex L. 1497/1939, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte terza (Beni paesaggistici), Titolo I (Tutela e valorizzazione), Capo II (Individuazione dei beni paesaggistici).

⁴⁵ Art. 64. In relazione al comma 2, e all'ivi richiamata L. 1497/1939, ora abrogata, v. nota n. 4 all'art. 1; in luogo delle disposizioni qui richiamate ex L. 1497/1939, art. 5, v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte terza (Beni paesaggistici), Titolo I (Tutela e valorizzazione), Capo II (Individuazione dei beni paesaggistici), in particolare art. 144 (Pubblicità e partecipazione).

⁴⁶ Art. 65. A corredo, si precisa che: la L. 1497/1939 è abrogata (v. nota n. 4 all'art. 1); in luogo della medesima v. ora D.lgs. 42/2004 e s.m.i. il RD 1357/1940 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), nonostante l'abrogazione della legge in riferimento, è stato mantenuto in vigore, prima da parte del D.lgs. 490/1999, art. 161 (Regolamento), c. 2, e successivamente da parte del D.lgs. 42/2004, art. 158 (Disposizioni regionali di attuazione), che di seguito si provvede a riportare:

“Fino all’emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357”.

Art. 66 - Proventi delle sanzioni

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 del precedente articolo 6 sono utilizzati dai comuni per il finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni loro delegate con il predetto articolo.

TITOLO IX - CONCESSIONE EDILIZIA

Art. 67 - Concessione gratuita per gli imprenditori agricoli a titolo principale ⁴⁷

1. La lettera a) dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è applicata nel modo seguente: " nelle opere di cui al punto a) dell'articolo 9 predetto sono compresi gli accessori agricoli e gli impianti agricoli per la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli realizzati da imprenditori agricoli a titolo principale o da imprenditori agricoli associati. In caso diverso il concessionario è tenuto alla corresponsione del contributo di cui alla tabella g) del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6 "Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione".

Art. 68 - Limiti alle concessioni in deroga ⁴⁸

1. Il nulla-osta di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3, non può essere concesso:
 - a) per concessioni in deroga ricadenti nelle zone omogenee A previste dall'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
 - b) per concessioni in deroga alle norme relative alle destinazioni di zona, per le quali si provvede con specifiche varianti allo strumento urbanistico;
 - c) per concessioni in deroga alle disposizioni del PPAR, del PIT e dei PTC immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 13.

⁴⁷ Art. 67. A corredo, si precisa che:

-l'art. 9 ex L 10/1977 è stato abrogato (v. nota n. 17 all'art. 18); in luogo del relativo, comma 1, lett. a), v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., art. 17 (Riduzione o esonero dal contributo di costruzione), comma 3, lett. a);

- la tabella "G" contenuta nell'Allegato alla LR 6/1977 (Attuazione della legge 28.1.1977, n. 10 concernente: "determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione") e s.m.i., ha per oggetto "Opere di urbanizzazione zone industriali-artigianali".

⁴⁸ Art. 68. In relazione al c. 1, lett. a), v. l'ivi richiamata disposizione ex DI 1444/1968 alla nota n. 18 all'art. 19. --- A corredo dell'articolo, v. anche LR 47/1997 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative), art. 3 (Contributi per l'impiantistica sportiva), in particolare c. 8:

"8. Per gli interventi di cui al comma 1 (vale a dire, "realizzazione di un sistema regionale di impianti ed attrezzature sportive ad uso collettivo"), possono essere rilasciate concessioni edilizie in deroga ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 68 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34."

2. Tale nulla-osta, in ogni caso, può essere concesso soltanto qualora concorrano le seguenti condizioni:
 - a) la facoltà di rilasciare concessioni in deroga sia prevista dai regolamenti edilizi o dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) la concessione in deroga riguardi impianti ed opere pubbliche o di interesse pubblico, ove quest'ultimo sia circostanziatamente motivato;
 - c) il volume o la superficie utile assentiti non superino del 10% il corrispondente valore stabilito dagli indici di fabbricabilità per la zona interessata;
 - d) non ostino ragioni di natura ambientale ed architettonica.

Art. 69 - Mancato rilascio della concessione

1. Eccettuato il caso in cui si applica l'istituto del silenzio assenso, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione, corredata di tutta la documentazione necessaria, ovvero della presentazione dei documenti aggiuntivi richiesti a integrazione dei progetti presentati o a dimostrazione degli impegni assunti da parte del richiedente, qualora il sindaco non abbia espresso le proprie determinazioni sulla domanda, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso al presidente della provincia.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, il presidente della provincia invita formalmente il sindaco a pronunciarsi sulla domanda, sentita la commissione edilizia, nei successivi trenta giorni.
3. Scaduto inutilmente il termine assegnato, la provincia nomina un commissario "ad acta", che si pronuncia sulla domanda di concessione entro trenta giorni dalla data della nomina.

Art. 70 - Decadenza della concessione ⁴⁹

1. Il rilascio della concessione edilizia è comunicato dal sindaco, con lettera raccomandata, corredata da ricevuta di ritorno, al richiedente il quale è tenuto a ritirare la concessione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 10/1977, nonché a iniziare i lavori entro un anno dalla scadenza del termine suddetto.

⁴⁹ Art. 70. *A corredo, si precisa che l'ivi richiamata disposizione ex L. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) e s.m.i., art. 3 (Contributo per il rilascio della concessione), è stata abrogata dal DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 136 (Abrogazioni), comma 2, lett. c); in luogo di detto art. 3 ex L. 10/1977 e s.m.i., v. ora DPR 380/2001 e s.m.i., art. 16 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire), comma 1:*

“1. Salvo quanto disposto all'articolo 17 (*avente per oggetto* “Riduzione o esonero dal contributo di costruzione”), comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.”.

TITOLO X - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Art. 71 - Riduzione degli oneri di urbanizzazione⁵⁰

1. Sulla base di quanto stabilito dal punto c) del comma 2 dell'articolo 44 della presente legge, i comuni dotati di PPA possono ridurre fino a un massimo del 25% l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinata a seguito dell'applicazione della tabella L del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6.
2. I comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti possono applicare la riduzione di cui al comma 1 anche se non dotati di PPA.

Art. 72 - Adeguamento del contributo per le opere di urbanizzazione

1. La misura del contributo per le opere di urbanizzazione è soggetta ad adeguamento annuale in relazione all'andamento dei costi di costruzione, con provvedimento del consiglio regionale, su proposta della giunta.
2. Ove il consiglio regionale non provveda entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il contributo si intende adeguato automaticamente nella misura dell'80% della variazione del costo di costruzione per i nuovi edifici di edilizia residenziale pubblica convenzionata, determinato per l'anno di riferimento con decreto del ministro dei lavori pubblici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento regionale 23 luglio 1977, n. 6.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 73 - Direttive

1. Sulla base delle norme contenute nella presente legge e su proposta della giunta regionale approvata dalla competente commissione consiliare, il presidente della giunta emana le direttive generali cui si attengono gli enti delegati.

⁵⁰ Art. 71. In relazione al comma 1, v. l'art. 7 ex LR 6/1977 (Attuazione della legge 28.1.1977, n. 10 concernente: "determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione") e s.m.i.:

“In sede di adozione delle deliberazioni di cui all'art. 2 i comuni possono modificare l'incidenza degli oneri di urbanizzazione derivanti dall'applicazione delle tabelle del presente regolamento nei limiti massimi in aumento o diminuzione previste dalla tabella L (concernente “Limiti massimi in aumento e diminuzione”) onde consentire l'adattamento dei valori indicati alle particolari situazioni locali.

Nelle frazioni, con popolazione non superiore ai 2.000 abitanti, dei comuni classificati montani nell'allegata tabella E (concernente “Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria divisi per Comuni”), indipendentemente dal numero degli abitanti del rispettivo comune, può essere applicata, con deliberazione del consiglio comunale, la modifica dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione in aumento o in diminuzione prevista, per i comuni fino a 3.000 abitanti, dall'allegata tabella L.”.

2. La vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate spetta alla giunta regionale.
3. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene ad atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisti di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 74 - Disposizione finale

1. Le province adottano i rispettivi piani territoriali di coordinamento entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 75 - Norma transitoria ⁵¹

1. Gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti, presentati alla Regione entro il 10 maggio 1992, sono approvati dalla Regione.
2. Gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti presentati successivamente alla data del 10 maggio sono trasmessi alle province che provvedono alla loro approvazione secondo le norme previste dalla presente legge.
3. A tal fine, le province, fino alla costituzione dei comitati provinciali per il territorio di cui all'articolo 55, si avvalgono del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 o, fino alla sua costituzione, del comitato urbanistico regionale di cui alla LR 2 novembre 1972, n. 8.
4. Il presidente della giunta regionale emana entro trenta giorni, dall'entrata in vigore della presente legge un decreto nel quale sono indicati gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti edilizi e le relative varianti, la cui approvazione rimane, ai sensi del comma 1, di competenza della Regione. Tale decreto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 75 bis - Cartografia, norma transitoria ⁵²

1. *Fino alla consegna della cartografia prevista dal comma 2 dell'articolo 14 e dal comma 5 dell'articolo 16 i Comuni per i quali è prevista la consegna degli elaborati cartografici 1:2000 possono procedere sentite le Province alla redazione ed agli adeguamenti dei piani regolatori generali utilizzando le basi cartografiche disponibili.*
2. *A consegna avvenuta i Comuni interessati provvedono a trasferire tempestivamente sulla nuova cartografia gli elaborati eventualmente realizzati.*

Art. 76 - Disposizioni finanziarie ⁵³

(...)

⁵¹ Art. 75. *In relazione al comma 3, si precisa che la LR 8/1972 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica trasferita o delegata alla Regione del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8) è abrogata dalla medesima LR 34/1992, art. 77, comma 1*

⁵² Art. 75 bis. *Inserito dalla LR 18/1997, art. 7, comma unico (c. 1). --- A corredo, v. LR 35/1999 (Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale).*

⁵³ Art. 76. *Omesso in quanto riguardante disposizioni a carattere specificatamente finanziario.*

Art. 77 - Abrogazione di norme ⁵⁴

1. Sono abrogate le seguenti norme: LR 2 novembre 1972, n. 8; LR 26 aprile 1979, n. 18; LR 16 maggio 1979, n. 19; LR 9 dicembre 1982, n. 41; LR 21 agosto 1984, n. 24; LR 8 giugno 1987, n. 26; LR 20 aprile 1988, n. 11; LR 19 aprile 1990, n. 22, fatta eccezione per gli articoli 27, commi 1 e 2, e 28; LR 20 novembre 1990, n. 54; articoli 2 e 3 e 6, commi 3, 7 e 9 lettera c), della LR 19 novembre 1991, n. 34; la tabella allegata alla LR 17 gennaio 1992, n. 6, per la parte riferita al servizio urbanistica e cartografia.
2. Restano valide sia nell'ammontare sia nella durata temporale le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nel comma 1.

Art. 78 - Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

⁵⁴ In relazione al comma 1, si riportano i titoli delle leggi regionali sopra richiamate - abrogate totalmente o parzialmente - con i corrispondenti titoli.

LR 8/1972 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica trasferita o delegata alla Regione del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8);

LR 18/1979 (Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10);

LR 19/1979 (Norme relative ai piani di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.);

LR 41/1982 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26 aprile 1979, n. 18 - Norme regionali per l'attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10);

LR 24/1984 (Delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernente la protezione delle bellezze naturali);

LR 26/1987 (Disciplina del sistema di pianificazione dell'assetto territoriale);

LR 11/1988 (Modifica del terzo comma dell'articolo 3 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24 riguardante "Delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali");

LR 19 aprile 1990, n. 22 (Legge Urbanistica Regionale);

LR 54/1990 (Norme integrative della L.R. 19 aprile 1990, n. 22 "Legge Urbanistica Regionale");

LR 19 novembre 1991, n. 34 (Accelerazione dell'attuazione del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) e coordinamento di Leggi Regionali riguardanti il territorio);

LR 6/1992 (Norme per il conferimento di funzioni alla dirigenza Regionale).

ALLEGATO 1: ELENCO DEI COMUNI ESONERATI DAL PPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43 DELLA PRESENTE LEGGE

PESARO

- 1) S. Agata Feltria
- 2) Casteldelci
- 3) Maiolo
- 4) Monte Copiolo
- 5) Pietrarubbia
- 6) Frontino
- 7) Belforte all'Isauro
- 8) Piandimeleto
- 9) Borgo Pace
- 10) Marcatello sul Metauro
- 11) Montegrimano
- 12) Monte Cerignone
- 13) Macerata Feltria
- 14) Mercatino Conca
- 15) Tavoleto
- 16) Auditore
- 17) Peglio
- 18) Frontone
- 19) Serra S. Abbondio
- 20) Isola del Piano
- 21) Monte Felcino
- 22) Monteciccardo
- 23) Mombaroccio
- 24) Serrungarina
- 25) Montemaggiore al Metauro
- 26) Piagge
- 27) S. Giorgio di Pesaro
- 18) Monte Porzio
- 29) Orciano di Pesaro
- 30) Barchi
- 31) S. Ippolito

32) Fratte Rosa

ANCONA

- 1) Castel Colonna
- 2) Castelleone di Suasa
- 3) Barbara
- 4) Montecarotto
- 5) Poggio S. Marcello
- 6) Mergo
- 7) Castelbellino
- 8) Monte Roberto
- 9) S. Paolo di Jesi
- 10) Staffolo
- 11) Belvedere Ostrense
- 12) S. Marcello
- 13) Morro d'Alba
- 14) Camerata Picena
- 15) Agugliano
- 16) Polverigi
- 17) Offagna

MACERATA

- 1) Esanatoglia
- 2) Fiuminata
- 3) Sefro
- 4) Serravalle dei Chienti
- 5) Montecavallo
- 6) Fiordimonte
- 7) Pieve Torina
- 8) Muccia
- 9) Pieve Bovigliana
- 10) Fiastra
- 11) Acquacanina
- 12) Cassapalombo
- 13) Caldarola

- 14) Serrapetrona
- 15) Belforte dei Chienti
- 16) Camporotondo di Fiastrone
- 17) Gualdo
- 18) Penna S. Giovanni
- 19) Monte S. Martino
- 20) S. Angelo di Montano
- 21) Ripe S. Ginesio
- 22) Colmurano
- 23) Urbisaglia
- 24) Loro Piceno
- 25) Petriolo

ASCOLI PICENO

- 1) Rapagnano
- 2) Magliano di Tenna
- 3) Grottazzolina
- 4) Lapedona
- 5) Moresco
- 6) Monterubbiano
- 7) Montefiore dell'Aso
- 8) Carassai
- 9) Cossignano
- 10) Montalto delle Marche
- 11) Montedinove
- 12) Montelparo
- 13) S. Vittoria in Matenano
- 14) Montefalcone Appennino
- 15) Smerillo
- 16) Servigliano
- 17) Monteleone di Fermo
- 18) Monsampietro Morico
- 19) Belmonte Piceno
- 20) Monte Giberto
- 21) Petritoli

- 22) Monte Vidon Combatte
- 23) Montottone
- 24) Monte Rinaldo
- 25) Ponzano di Fermo
- 26) Francavilla d'Este
- 27) Monte Vidon Corrado
- 28) Ortezzano